

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (GU n.303 del 29-12-2022)

Vigente al: 30-12-2022

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa, nonche' di adottare misure organizzative essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, 2020 e 2021» e le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

3. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 303, le parole: «per il quadriennio 2019-2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il quinquennio 2019-2023»;

b) al comma 313, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

c) al comma 349, dopo le parole: «a tempo indeterminato» sono inserite le seguenti: «, entro il 31 dicembre 2023,».

5. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, in materia di facolta' assunzionali del Ministero delle imprese e del made in Italy, le parole: «nel quadriennio 2019-2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel quinquennio 2019-2023».

6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) comma 162, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) al comma 495, le parole: «30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».

7. All'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».

8. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 7 e' sostituito dal seguente:

«7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per gli anni 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019, 2020 e 2021, dall'articolo 1, comma 287, lettere c), d) ed e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere b), c) e d), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, commi 1, lettere a) e b), e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 984, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dagli articoli 13, comma 5, 16-septies, comma 2, lettera c), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e dall'articolo 1, commi da 961-bis a 961-septies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2023.».

9. Il termine per l'assunzione di duecentonovantaquattro unita' di personale con profilo tecnico non dirigenziale, appartenenti all'area III, posizione economica F1, e all'area II, posizione economica F2, previste all'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al triennio 2019-2021 e' differito al triennio 2022-2024.

10. All'articolo 1, comma 917, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «2021-2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022-2024».

11. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «2020-2022» sono sostituite dalle seguenti: «2022-2024».

12. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di reclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle finanze, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023».

13. All'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «per il biennio 2021-2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2021-2023» e le parole: «per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023».

14. All'articolo 1, comma 11, lettere a) e b), della legge 31 agosto 2022, n. 130, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023».

15. Le procedure concorsuali gia' autorizzate per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019/2021 e per il triennio 2020/2022 rispettivamente ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 12 giugno 2018, e ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 5 ottobre 2019 nonche' ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 21 aprile 2022, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2023.

16. Le assunzioni delle unita' di personale gia' autorizzate per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 873, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere effettuate anche nell'anno 2023.

17. Le procedure concorsuali già autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 5 ottobre 2019, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2023.

18. All'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

19. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale, e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato al 31 dicembre 2023.

20. All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «Fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».

21. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2022-2023».

22. All'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023».

Art. 2

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno

1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

2. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 15, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

b) all'articolo 2, comma 3, le parole: «fino al 31 dicembre 2022»

sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

c) all'articolo 2, comma 4, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».

3. All'articolo 1-ter del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».

4. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».

5. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».

6. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».

7. All'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2022-2023»;

b) al terzo periodo, le parole: «per l'esercizio finanziario 2022» sono sostituite dalle seguenti: «da utilizzare complessivamente negli esercizi finanziari 2022 e 2023».

8. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 7 si provvede, quanto a euro 10.212.305 per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

9. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 2, lettera c), pari a 1.100.000 euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 1.000.000 di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando, per 500.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e per 500.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e quanto a 100.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 3

Proroga di termini in materia economica e finanziaria

1. All'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in materia di presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU), relativa all'anno di imposta 2021, le parole: «e' differito al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «e' prorogato al 30 giugno 2023».

2. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, relativo alla semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, le parole: «e 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «2022 e 2023,».

3. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024».

4. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021, 2022 e 2023».

5. All'articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «all'acquisizione dell'efficacia delle disposizioni del decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78 e comunque non oltre il 30 giugno 2023».

6. I termini indicati nell'articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130, sono prorogati di un anno.

7. All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30

giugno 2023». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 175.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

8. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023».

9. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

10. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attività e di agevolare il perseguimento delle finalità attribuite dalla legislazione vigente o delegate dall'amministrazione vigilante, alla Fondazione di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' differita al 1° gennaio 2024 l'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica previste dalla vigente legislazione per i soggetti inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Si applicano in ogni caso i limiti alle retribuzioni, emolumenti ovvero compensi stabiliti dalla normativa vigente e le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

Art. 4

Proroga di termini in materia di salute

1. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole: «e per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2022 e per l'anno 2023».

2. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Detti organi restano in carica fino alla fine della liquidazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

4. All'articolo 35-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) al secondo periodo, le parole: «760.720 euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «760.720 euro per l'anno 2022 e di 1.395.561 euro per l'anno 2023».

5. All'articolo 5-bis del decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «triennio 2020-2022» sono sostituite dalle seguenti: «quadriennio 2020-2023».

6. Le modalita' di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica, disposte con gli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 884 del 31 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2022, in attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, sono prorogate sino al 31 dicembre 2023.

7. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole «somma di 32,5 milioni di euro» sono aggiunte le seguenti: «ed e' accantonata, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro» e le parole: «per il Servizio sanitario nazionale per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022», sono sostituite dalle seguenti: «per il Servizio sanitario nazionale per gli anni dal 2017 al 2024»;

b) alla lettera a), le parole: «9 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2022, 9 milioni di euro e per gli anni 2023 e 2024, 12 milioni di euro»; dopo la parola «riconosciute» sono inserite le seguenti: «quali Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico»;

c) alla lettera b), le parole: «12,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2022, 12,5 milioni di euro e per gli anni 2023 e 2024, 15,5 milioni di euro» e dopo le parole: «con ioni carbonio» sono aggiunte le seguenti: «e

protoni».

8. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022, 2023 e 2024».

9. All'onere derivante dal comma 4, pari a 1.395.561 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Art. 5

Proroga di termini in materia di istruzione e merito

1. All'articolo 58, comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «a decorrere dal 1° settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° settembre 2023».

2. All'articolo 24, comma 6-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2023».

3. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «entro l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2023» e le parole: «negli anni scolastici dal 2021/22 al 2023/24» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25».

4. All'articolo 14, comma 5, della legge 15 luglio 2022, n. 99, le parole: «Per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2022 e 2023».

5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023»;

b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024».

6. All'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2019,

n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «, dell'universita' e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «e del merito»;

b) al secondo periodo, le parole: «, fermo restando il termine del 31 dicembre 2021,» sono soppresse.

7. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 15 e' inserito il seguente: «15-bis. Le procedure selettive di cui al comma 15 sono prorogate per l'anno 2023, limitatamente alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale amministrativo delle istituzioni scolastiche.».

8. All'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: «per l'anno scolastico 2022/2023» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno scolastico 2023/2024».

9. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «e 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021/2022 e 2023/2024»;

b) al comma 1, lettera a), le parole: «e 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021/2022 e 2023/2024»;

c) al comma 2, le parole: «ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 2,85 milioni nell'anno 2022, euro 1.625.183 per il 2023, ed euro 2.437.774 per l'anno 2024»;

d) al comma 5, dopo la lettera b-sexies) e' aggiunta la seguente: «b-septies) quanto a euro 1.625.183 per il 2023 ed euro 2.437.774 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

e) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024».

10. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «al perdurare della vigenza dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023, per dare attuazione alla Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

11. Ai fini dell'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo

di istruzione, la previsione di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, limitatamente agli articoli 13, comma 2, lettera c), e 14, comma 3, ultimo periodo, in relazione alle attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' prorogata all'anno scolastico 2022/2023. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento possono costituire comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017.

Art. 6

Proroga di termini in materia di università e ricerca

1. All'articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in materia di assegni di ricerca, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023»;

b) le parole: «alla predetta data, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine di centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine».

2. All'articolo 1, comma 1145, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

3. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: «2021-2022 e 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024».

4. All'articolo 3-quater, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno accademico 2024/2025» e le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023»;

b) al comma 2, le parole: «a decorrere dall'anno accademico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno accademico 2024/2025».

5. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, della legge 11 gennaio

2018, n. 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».

6. I termini di cui all'articolo 19-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono prorogati al 31 dicembre 2023.

7. I termini di cui all'articolo 28, comma 2-ter, periodi primo e secondo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono prorogati al 31 dicembre 2023.

8. Il termine, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per l'Abilitazione Scientifica Nazionale formate sulla base del decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021 e' prorogato al 31 dicembre 2023. Conseguentemente, la presentazione delle domande per il sesto quadrimestre della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023 e' fissato dal 7 febbraio al 7 giugno 2023. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 7 ottobre 2023. Il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 e' avviato entro il 31 luglio 2023.

Art. 7

Proroga di termini in materia di cultura

1. All'articolo 1, comma 592, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «fino al 31 dicembre 2023, al fine» sono soppresse.

2. All'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

3. All'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) dopo l'ultimo periodo, e' aggiunto il seguente: «Per l'anno 2023 e' autorizzata la spesa di 150.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato.».

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 150.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

5. All'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

6. All'articolo 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-ter, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023» e le parole: «per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023»;

b) al comma 5-quater, secondo periodo, le parole: «2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2020, 2021, 2022 e 2023».

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 1,05 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Art. 8

Proroga di termini in materia di giustizia

1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, relativo alla facolta' per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

2. All'articolo 1, comma 311, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alla facolta' per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

3. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) al comma 3, le parole: «al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 2023».

4. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

5. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

b) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

6. Il termine di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni distaccate di Lipari e Portoferraio, e' prorogato al 1° gennaio 2024.

7. Ai fini dell'attuazione dei commi 5 e 6, e' autorizzata la spesa di euro 106.000 per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

8. Anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui all'articolo 221, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 23, commi 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 9-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad applicarsi, rispettivamente, alle udienze e alle camere di consiglio da svolgere fino al 30 giugno 2023 e alle formule esecutive rilasciate fino al 28 febbraio 2023, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

9. La disposizione di cui all'articolo 221, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, continua ad applicarsi fino alla data del 28 febbraio 2023, limitatamente al pagamento mediante sistemi telematici dell'anticipazione forfettaria prevista dall'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

10. Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e di far fronte alle gravi scoperture di organico e' prorogata sino al 28 febbraio 2023 la durata dei contratti a tempo determinato del personale assunto dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

11. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10, e' autorizzata la spesa di euro 1.143.499 euro per l'anno 2023 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Art. 9

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-bis, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018» e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) al comma 10-ter, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

2. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, le parole: «e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022 e 2023».

3. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, comma 7-bis:

1) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

2) al terzo periodo, le parole: «1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023»;

b) all'articolo 27, comma 4-bis:

1) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

2) al terzo periodo, le parole: «1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023»;

c) all'articolo 30, comma 1-bis:

1) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

2) al terzo periodo, le parole: «1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023»;

d) all'articolo 40, comma 1-bis:

1) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

2) al terzo periodo, le parole: «1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023»;

e) all'articolo 44, il comma 11-quater e' abrogato.

4. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «secondo anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo anno successivo» e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

5. Le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022, dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, sono considerate validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza. In deroga all'articolo 5, comma 8, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, la prestazione integrativa di cui al presente comma puo' essere anche erogata nelle modalita' di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica nel limite di spesa di 39,1 milioni euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del presente comma pari a 39,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione di 55,9 milioni di euro per l'anno 2023 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui

all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 10

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono soppresse.

2. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»;

b) al secondo periodo, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022»;

c) dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «Il versamento relativo all'anno 2022 e' effettuato entro il 30 aprile 2023. Il mancato versamento, entro la medesima data, di quanto dovuto ai sensi del presente comma e' condizione di improcedibilita' per la prosecuzione della procedura di affidamento secondo le modalita' di cui al primo periodo e determina l'avvio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle procedure di affidamento della concessione secondo le modalita' di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione

del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. All'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «31 ottobre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

5. All'articolo 1, comma 158, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «nel triennio 2020-2022», sono inserite le seguenti: «e nel triennio 2023-2025».

6. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «Fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».

7. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».

8. Fino al 30 settembre 2023, la disciplina di cui all'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applica anche in caso operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale di cui all'articolo 27, comma 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID - 19 e secondo le modalita' previste dall'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree.

9. Il termine dei versamenti di cui all'articolo 42-bis, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' prorogato:

a) al 30 giugno 2023, per un importo pari al 50 per cento delle somme dovute;

b) al 30 novembre 2023, per il restante 50 per cento delle somme dovute.

10. I versamenti di cui al comma 9 non comportano l'applicazione di sanzioni e interessi e possono essere effettuati in un'unica soluzione entro i termini individuati al medesimo comma ovvero mediante rateizzazione, rispettivamente fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo per le somme di cui alla lettera a), e fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo per le somme di cui alla lettera b). In caso di rateizzazione, la prima

rata deve essere versata entro i termini individuati al comma 9. Le modalita' e i termini di presentazione, nonche' il modello della comunicazione relativi ai versamenti prorogati ai sensi del comma 9 sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11. L'obbligo di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614, non trova applicazione dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2023. Ai relativi oneri, pari a 890.000 euro nell'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

Art. 11

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

1. Il termine per il reclutamento a tempo determinato del contingente massimo di centocinquanta unita' da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, previsto all'articolo 17-octies, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e' differito al biennio 2022-2023.

2. Il termine per l'assunzione a tempo indeterminato del contingente di personale in posizioni di livello dirigenziale non generale nonche' di cinquanta unita' appartenenti all'area II, posizione economica F2, di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' differito al triennio 2022-2024.

3. Il termine per l'assunzione di duecentodiciotto unita' di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, previste all'articolo 17-quinquies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2021, n. 113, e' differito al triennio 2022-2024.

4. All'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) al comma 5, quarto periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

5. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021,

n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

6. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 3, alinea, le parole: «entro il 18 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 18 aprile 2024»;

2) al comma 3-bis, le parole: «e, successivamente, ogni cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «e, successivamente, entro il 18 luglio 2024 e ogni cinque anni a partire da tale data»;

3) al comma 4, le parole: «e, successivamente, ogni cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «e, successivamente, entro il 18 giugno 2023 e ogni cinque anni a partire da tale data»;

b) all'articolo 7, comma 1, lettera d), le parole: «e, successivamente, ogni cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «e, successivamente, entro il 18 gennaio 2025 e ogni cinque anni a partire da tale data».

7. Al fine di contemperare le esigenze di tutela del territorio con gli obiettivi di sicurezza energetica del Paese, per gli interventi di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 10 novembre 2014, n. 47, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015, il termine di cui all'articolo 44, comma 7-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' prorogato al 30 giugno 2024.

8. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il primo periodo non si applica alle clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte.».

Art. 12

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy

1. All'articolo 11-quater, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni,

dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

2. Al fine di consentire il rispetto del termine stabilito dall'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, nonché il pieno esercizio delle competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il termine di scadenza del contratto di servizio vigente tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. è differito al 30 settembre 2023.

3. La misura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-bis) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022, adottato in attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022 n. 34 e' estesa alle annualita' 2023 e 2024. Conseguentemente, le risorse assegnate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 per gli anni 2023 e 2024 alla concessione di incentivi per l'acquisto di nuovi veicoli, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del citato decreto, sono ridotte di 40 milioni di euro per ciascuna delle annualita' 2023 e 2024 per essere destinate alla misura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-bis) del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».

5. Al fine di dare attuazione all'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora del 14 e 15 giugno 2010, il Ministero delle imprese e del made in Italy predispone entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto una procedura di gara con offerte economiche al ribasso per selezionare un operatore di rete titolare di diritto d'uso radiofonico nazionale in tecnica DAB che renda disponibile, senza oneri, per la Citta' del Vaticano, per un periodo pari alla durata dell'Accordo, la capacita' trasmissiva di un modulo da almeno 36 unita' di capacita' trasmissiva su un multiplex DAB con copertura nazionale.

6. Al fine di rimborsare gli importi di aggiudicazione corrisposti dall'operatore di rete che renda disponibile senza oneri per la Citta' del Vaticano per un periodo pari alla durata dell'Accordo la capacita' trasmissiva ai sensi del comma 5, e' autorizzata la spesa

di 338.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 13

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «Per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Per i servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all'estero» e le parole: «al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023 e al 31 marzo 2024».

2. All'articolo 5-ter, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

3. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

4. All'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

5. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023» e dopo le parole: «medesimo anno» sono aggiunte le seguenti: «in cui avviene il versamento».

Art. 14

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa

1. In attesa dell'esercizio della delega prevista dall'articolo 40, comma 2, lettera e), della legge 17 giugno 2022, n. 71, per l'anno 2023 il termine previsto dall'articolo 69, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare, e' prorogato al 30 settembre 2023.

Art. 15

Proroga di termini in materia di agricoltura

1. All'articolo 4, comma 1-bis, della legge 13 maggio 2011, n. 77, le parole: «Fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».

2. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) conseguentemente, al comma 10 l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Nei successivi sessanta giorni dalla predetta data il commissario predispone comunque la situazione patrimoniale del soppresso Ente riferita alla data del 31 dicembre 2023, nonche' il piano di riparto con la graduazione dei crediti. Fino a tale data sono sospese le procedure esecutive ed i giudizi di ottemperanza nei confronti dell'EIPLI, instaurati ed instaurandi, nonche' l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento notificate ed in corso di notifica da parte di Agenzia Entrate Riscossione, oltreche' i pagamenti dei ratei in favore di Agenzia dell'Entrate gia' scadute e/o in corso di scadenza.».

3. All'articolo 19-bis, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro un anno».

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 900.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Art. 16

Proroga di termini in materia di sport

1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 1, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2023»;

b) all'articolo 52, comma 1, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2023»;

c) all'articolo 52, comma 2-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a decorrere dal 1° luglio 2023».

2. Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole: «31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023», dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il predetto termine e' prorogato al 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuita', di precedenti tesseramenti» e, all'ultimo periodo, le parole: «Decorso il termine di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo».

3. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2023».

4. Al fine di sostenere le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia, fermo restando in ogni caso quanto previsto per le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali dagli articoli 3 e 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, le concessioni alle societa' e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, sono prorogate al 31 dicembre 2024, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 44, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e dall'articolo 6, comma 1, del

decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, la società Sport e salute S.p.A. è autorizzata a trattenere le somme ad essa trasferite in forza del medesimo articolo 44, non ancora riversate all'entrata del bilancio dello Stato, non utilizzate e risultate eccedenti, rispetto allo stanziamento originario. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede, quanto a euro 14.522.582 per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 17

Proroga di termini in materia di editoria

1. All'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

2. Al fine di garantire una completa informazione attraverso la più ampia pluralità delle fonti e in considerazione della particolare natura dei servizi di informazione primaria, le amministrazioni dello Stato e le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono autorizzate ad acquistare, attraverso l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dalle Agenzie di stampa iscritte in un apposito elenco istituito presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, notiziari ordinari e speciali, nazionali e locali, servizi giornalistici e informativi, anche di carattere video fotografico, e loro raccolte, anche su supporto digitale, nonché il servizio di diramazione di notizie e di comunicati.

3. Ai fini di cui al comma 2, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri opera quale

centrale di committenza per le amministrazioni dello Stato, comprese le articolazioni periferiche delle stesse, gli enti pubblici, le autorità amministrative indipendenti e, su richiesta espressa, gli organi costituzionali.

4. Possono essere iscritte nell'elenco di cui al comma 2 le Agenzie di stampa di rilevanza nazionale, così come definite e individuate, in base al possesso di specifici requisiti e parametri qualitativi e dimensionali, da un apposito decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Al fine di acquisire gli elementi conoscitivi necessari all'adozione del predetto decreto del Sottosegretario con delega all'editoria, e' tempestivamente costituito un Comitato formato da non oltre cinque componenti, scelti tra i magistrati ordinari o amministrativi, i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche, gli avvocati con almeno 10 anni di esercizio professionale e i giornalisti professionisti di comprovata competenza ed esperienza professionale, con il compito di formulare, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, un'apposita proposta, comprendente tra l'altro i criteri e i parametri per la definizione del fabbisogno e del corrispettivo dei servizi acquisiti con l'utilizzo della procedura negoziata di cui all'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, le Amministrazioni di cui al medesimo comma 2 sono altresì autorizzate ad acquistare servizi di carattere internazionale, specialistico, settoriale, anche video fotografico, da Agenzie di stampa, diverse da quelle di rilevanza nazionale di cui al comma 2, attraverso la procedura competitiva con negoziazione e pubblicazione del bando o la procedura aperta, di cui agli articoli 62 e 60 del decreto legislativo 50 del 2016.

Art. 18

Proroga di termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e per il risanamento delle baraccopoli di Messina

1. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

b) al comma 2 le parole: «prorogabile per un solo anno.» sono sostituite dalle seguenti: «prorogabile per due anni.».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il Presidente della Regione Siciliana subentra nel ruolo di Commissario straordinario del Governo ai sensi dell'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. La durata dell'incarico del Commissario straordinario e' fissata al 31 dicembre 2023.

Art. 19

Proroga in materia di stipula delle convenzioni per la concessione delle sovvenzioni nell'ambito del progetto relativo agli ecosistemi e dell'Unita' tecnica-amministrativa per la gestione dei rifiuti in Campania

1. All'articolo 42, comma 5-bis, quarto periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».

2. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 20

Proroga di termini in materia di politiche per il mare

1. In sede di prima applicazione e in relazione al solo anno 2023, il termine del 31 maggio previsto per la trasmissione alle Camere di una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano del mare dall'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, e' prorogato al 31 luglio 2023.

Art. 21

Proroga di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza

1. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, le parole: «Fino al 31 gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2024».

2. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: «Fino al 31 gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2024».

Art. 22

Ulteriore proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19

1. All'articolo 31-octies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

2. All'articolo 35 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;

2) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

3) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

«b-bis) dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024;

b-ter) dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al 30 settembre 2024.».

Art. 23

Disposizioni finanziarie

1. Ai fini dell'immediata attuazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 24
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2022

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei
ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio

ART. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

comma 1 (Proroga assunzioni a tempo indeterminato e relative autorizzazioni ad assumere personale del Comparto sicurezza e Vigili del fuoco per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge n. 228/2012)

La disposizione intervenendo sull'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, si limita a prorogare al 31 dicembre 2023 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili. Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

comma 2, lett. a) (Proroga assunzioni a tempo indeterminato e relative autorizzazioni assumere personale delle PP.AA. a valere sulle cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2020)

La disposizione prevede di differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente (cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90), fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili. Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

comma 2, lett. b) (Proroga assunzioni a tempo indeterminato e relative autorizzazioni ad assumere personale del Comparto sicurezza e Vigili del fuoco per l'anno 2014, adottate ai sensi della legge n. 147/2013)

La disposizione è volta a prorogare le autorizzazioni alle assunzioni previste dall'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili. Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

comma 3 (Proroga assunzioni a tempo indeterminato in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232)

La disposizione prevede la proroga del termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili. Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

comma 4 lettera a) (facoltà assunzionali del Ministero delle imprese e del made in Italy per l'esercizio delle attività di vigilanza per la sicurezza dei prodotti nonché dell'attività in conto terzi)

La disposizione prevede che il termine per procedere alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 303, della legge n. 145/2018 ed il conseguente termine di cui al successivo comma 304 per avvalersi del contingente pari a 100 unità di personale non dirigenziale in posizione di fuori ruolo o di comando o altro analogo istituto presso il Ministero dello sviluppo economico, oggi Ministero delle imprese e del made in Italy, è prorogato al 31 dicembre 2023.

La disposizione trova copertura negli stanziamenti già previsti a regime nel fondo per le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

comma 4 lettera b) (facoltà assunzionali di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno)

La disposizione prevede la proroga al 31 dicembre 2023 della facoltà (attualmente fissata al 31 dicembre 2022) per il Ministero dell'interno di effettuare le assunzioni autorizzate dall'articolo 1, comma 313, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, utilizzando le risorse finanziarie stanziata, a regime, a decorrere dall'anno 2021, per le quali non sono state ancora indette e/o completate le

relative procedure concorsuali. Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

comma 4 lettera c) (relativo all'assunzione a tempo indeterminato di dirigenti di seconda fascia, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze)

La disposizione prevede di prorogare al 31 dicembre 2023 il termine per il reclutamento del personale dirigenziale di livello non generale per il conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 349 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili. Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

comma 5 (Proroga dei termini in materia di assunzioni presso il Ministero delle imprese e del made in Italy)

La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di reclutamento presso il Ministero dello sviluppo economico, oggi Ministero delle imprese e del Made in Italy previste dalla normativa attualmente vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità di personale assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 6, alla lettera a)** disciplina la proroga delle convenzioni di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sottoscritte annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le regioni nel cui territorio sono utilizzati lavoratori socialmente utili (LSU) di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, appartenenti al bacino residuale dei LSU. Gli oneri, previsti per garantire il pagamento degli assegni mensili (ASU/ANF) per l'intero anno, nelle more dell'attuazione da parte delle regioni dei processi di stabilizzazione dei lavoratori, sono a carico delle risorse statali del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18 comma 1 lettera a) del DL 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge 2/2009. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che il dettato normativo dispone che gli oneri gravanti sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione siano contenuti "*...nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*".

Si precisa che l'onere derivante dalla proroga viene stimato sulla base dei dati trasmessi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'inizio di ogni anno a cura di INPS e Anpal Servizi Spa con riferimento alla platea dei lavoratori attivi e sospesi. Per maggior completezza, si fornisce l'onere complessivo per l'anno 2022, determinato nei limiti di euro 8.023.423,50, con decreti direttoriali nn. 57/2022, 58/2022 e 90/2022.

Il **comma 6 alla lettera b)** proroga al 30 giugno 2023 le misure volte a favorire l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità. In particolare, la presente norma è volta a prorogare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 495, della legge n. 160 del 2019. Al riguardo, si evidenzia che l'ultimo d.P.C.m. 10 ottobre 2022 di riparto delle risorse a mente del richiamato articolo 1, comma 497, è attualmente in fase di registrazione alla Corte dei conti. In sede di conferenza unificata nella seduta del 28 settembre 2022, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa sul predetto d.P.C.m. con la raccomandazione di accogliere la richiesta di prorogare il termine fissato al 30 settembre 2022 per le stabilizzazioni in deroga alle dotazioni organiche. In ordine alla proroga delle convenzioni per l'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili e del termine previsto per le stabilizzazioni dei sopra citati LSU è già previsto un finanziamento strutturale, a valere sulle risorse statali del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che a decorrere dal 2020 sono incrementate di 9 milioni di euro annui per effetto dell'articolo 1, comma 496, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, per complessivi 59 milioni di euro annui. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che, per quanto disposto dall'articolo 1, comma 497, della

medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160, le assunzioni sono effettuate nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già destinate alle stabilizzazioni dei lavoratori socialmente utili. Peraltro, si precisa che il bacino dei lavoratori LSU è ad esaurimento per le progressive stabilizzazioni da parte degli enti interessati/utilizzatori.

comma 7 (facoltà assunzionali del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università mediante apposite procedure concorsuali pubbliche)

La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di reclutamento presso i ministeri dell'Istruzione e della Ricerca previste dalla normativa attualmente vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità di personale assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni di cui al **comma 8** modificano il comma 7 dell'articolo 259 del DL 34/2020 in materia di programmazione delle assunzioni delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei VVFF, con riferimento sia alle facoltà assunzionali ordinarie o da turn-over, sia alle facoltà assunzionali straordinarie fissate dalla legislazione di settore. Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di reclutamenti già provvisti di copertura finanziaria.

Commi 9, 10 e 11: Le disposizioni, volte a finalizzare le procedure di reclutamento - alcune delle quali già prossime alla conclusione - riguardanti il personale civile del Ministero della difesa, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa attualmente vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità di personale assumibili, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Le disposizioni di cui ai **commi 12, 13 e 14**, prevedendo la proroga per l'anno 2023 dei termini entro cui il portare a compimento talune procedure di assunzione concesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze finalizzate al rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria dello Stato e al perseguimento di obiettivi strategici, quali la programmazione degli investimenti pubblici, il monitoraggio degli interventi PNRR e la riforma della giustizia tributaria, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

La disposizione di cui al **comma 15** prevedendo che le procedure concorsuali per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019-2021 e per il triennio 2020-2022 del Ministero dell'Interno già autorizzate con i d.d.P.C.M. 24 aprile 2018, 20 agosto 2019 e 29 marzo 2022 possono essere espletate sino al 31 dicembre 2023, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 16 e 17. Le disposizioni, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa attualmente vigente presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al **comma 18** non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il conferimento delle posizioni dirigenziali in questione potrà avvenire a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero della cultura già maturate alla data del 31 dicembre 2022 e disponibili a legislazione vigente.

La proroga di cui al **comma 19** è necessaria per garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni dei servizi sociali comunali, e in particolare della presa in carico dei beneficiari degli interventi da parte degli assistenti sociali, e della salvaguardia della relazione tra assistente ed assistito.

Il **comma 20** riguarda l'introduzione da parte del legislatore con l'articolo 13 ter del d.l. 4/2022 di un regime differenziato di inconferibilità e incompatibilità per i componenti dei consigli dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione cui possono dunque essere conferiti incarichi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 39/2013 fino al 31 dicembre 2022. La disposizione che proroga tale termine al 31 dicembre 2023, ha

la finalità di eliminare la disparità di trattamento per i componenti degli organi elettivi dei Comuni che andassero ad elezioni nel 2023.

Il **comma 21**, relativo all'autorizzazione per il Ministero dell'interno ad assumere unità di personale a tempo determinato ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 le relative assunzioni, previste per il gennaio 2023, trovano già copertura finanziaria per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Il **comma 22** reca la proroga dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa dei tutor della SNA fino all'esito della apposita procedura di selezione indetta con Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 74 del 16/09/2022 e all'assunzione in servizio delle “ventotto unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella categoria A, posizione economica F1,“ previste dall'articolo 12, comma 1, lett. c) del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. La selezione, tutt'ora in corso, non sarà completata entro il corrente anno a seguito dei ritardi nella procedura dovuti alla necessità di sostituire un componente della Commissione. Alla proroga dei contratti in questione la SNA provvede nell'ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente.

ART. 2 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno)

Comma 1. Prevede la proroga di un anno, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, del termine a decorrere dal quale acquistano efficacia le disposizioni che ampliano la facoltà di autocertificazione, a fini lavorativi, dei cittadini di Stati non appartenenti all'UE, regolarmente soggiornanti in Italia. La disposizione ha lo scopo di consentire sino al 31 dicembre 2023 ai competenti Uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di non dover provvedere al rilascio o al rinnovo dei permessi di soggiorno in favore di stranieri sulla sola scorta di dichiarazioni sostitutive rese dai diretti interessati.

L'intervento si rende necessario nelle more dell'implementazione e relativa interoperabilità delle banche dati in materia di certificati del casellario giudiziale italiano, iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dati anagrafici e di stato civile, certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, nonché di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.

La disposizione, pertanto, ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere alla sua attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

Comma 2. La disposizione di cui alle lettere a) (validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento) e b) (titolari di patenti di guida rilasciate dal Regno Unito) presenta carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui alla lettera c) è diretta a conservare, per il 2023, le risorse di cui agli articoli 74-bis, comma 1, e 74-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relative al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate nell'anno 2022

L'art. 74-bis ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il “Fondo destinato alla concessione di contributi economici in favore dei familiari del personale delle forze di polizia e del personale dei vigili del fuoco, deceduto in quanto impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. La proposta autorizza la

conservazione delle risorse necessarie per la corresponsione del contributo ai beneficiari per i quali si è in attesa della conclusione del procedimento amministrativo per euro 600.000.

L'art. 74-ter ha istituito un fondo destinato ad erogare un contributo economico a favore dei familiari del personale delle Forze armate impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid -19.

La proposta autorizza la conservazione delle risorse non utilizzate nel 2022 per 500.000 euro in favore dei residuali soggetti che abbiano presentato istanza.

Il successivo **comma 9** riporta la copertura finanziaria prevedendo che alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 2, lettera c), pari a 1.100.000 euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 1.000.000 di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando, per 500.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e per 500.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e quanto a 100.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Comma 3. La proroga della validità della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 237 del 14 novembre 2018, è di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 4. La disposizione, che proroga il termine stabilito per la verifica di vulnerabilità sismica degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali per le finalità di protezione civile, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Commi 5 e 6. Le proroghe ivi previste, concernenti i corsi di formazione e il requisito abilitativo prescritto per le guardie giurate imbarcate con compiti antipirateria, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 7. La disposizione prevede la rimodulazione delle misure recate dall'articolo 31-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2022, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, allo scopo di consentire al Commissario delegato la prosecuzione dell'attività in favore dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina.

Le predette risorse finanziarie sono tali da assicurare, per il periodo 1.01.2023-3.03.2023, sia il rimborso ai Comuni degli oneri sostenuti per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (di seguito "MSNA") provenienti dall'Ucraina in strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. f) della legge 8 novembre 2000, n. 328 (di seguito "strutture autorizzate o accreditate") o destinatari della misura dell'affidamento familiare, sia la funzionalità della struttura di supporto al Commissario delegato, secondo quanto previsto dal cennato articolo 31-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2022.

Oneri necessari per i rimborsi ai Comuni periodo 1.01.2023-3.03.2023

Se per i profughi provenienti dall'Ucraina adulti singoli ovvero componenti nuclei familiari si è rilevata una costante tendenza in incremento del numero di coloro che nel 2022 sono stati accolti nei centri governativi di accoglienza o in strutture della rete S.A.I., per i MSNA provenienti da quel territorio si è registrata una tendenza in incremento di quelli presenti in strutture autorizzate o accreditate o dati in affidamento familiare solo fino al mese di settembre 2022 ed una successiva inversione in decremento iniziata nel mese di ottobre 2022 e stabilmente proseguita fino al mese di dicembre 2022, come risulta dalla seguente tabella nella quale sono riportati i dati numerici riferiti al primo giorno di ciascun mese dell'anno in corso.

MESE 2022	MSNA IN AFFIDO	MSNA IN STRUTTURE
28 febbraio	22	0
marzo	39	51
aprile	566	99
maggio	2.952	556
giugno	4.099	907
luglio	4.384	933
agosto	4.494	939
settembre	4.540	878
ottobre	4.460	821
novembre	4.328	786
dicembre	4.271	782

Se, per esigenze prudenziali, si ipotizza che nel periodo dal 1° gennaio al 3 marzo 2023 il dato numerico dei MSNA accolti o in affido familiare rimanga invariato rispetto a quello registrato alla data del 1.12.2022 nonostante la menzionata tendenza in decremento registrata sin dal mese di ottobre 2022, considerato che il rimborso che può essere corrisposto ai Comuni è pari, nel massimo, ad euro 100 per i MSNA presenti in strutture autorizzate o accreditate e che, per i MSNA in affidamento familiare, il limite massimo del rimborso è pari ad euro 20, l'onere complessivo dei rimborsi dovuti ai Comuni per il periodo dall'1.01.2023 al 03.03.2023 è pari ad euro 10.144.440,00 determinato secondo la seguente formula.

$$[4.271 \text{ (MSNA supposti in affido al 1.01.2023)} \times 20 \text{ (importo rimborso massimo)} \times 62 \text{ (giorni compresi nel periodo 1.01.2023-3.03.2023)} \text{ (euro 5.296.040,00)}] + [782 \text{ (MSNA supposti in strutture autorizzate o accreditate al 1.01.2023)} \times 100 \text{ (importo rimborso massimo)} \times 62 \text{ (giorni compresi nel periodo 1.01.2023-3.03.2023)} \text{ (euro 4.848.400,00)}] = \text{euro 10.144.440,00}$$

Oneri necessari per funzionalità struttura di supporto periodo 1.03.2023-3.03.2023

Ai predetti oneri vanno addizionati quelli necessari ad assicurare la funzionalità della struttura di supporto al Commissario delegato per il medesimo periodo 1.01.2023-03.03.2023, riguardanti le seguenti voci di costo:

- Contingente massimo di 7 (sette) unità di personale assunte tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni lavorative con contratto a termine;
- 10 unità di personale di livello dirigenziale non generale, appartenenti alla carriera prefettizia e all'Area I del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro "Ministeri funzioni centrali" alle quali è riconosciuta un'indennità mensile pari al 25% della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto (cfr. articolo 1, comma 3, dell'OCDPC n. 898 del 2022).

Per determinare il costo del personale da assumere con contratto a termine, si assume quale parametro di riferimento il costo mensile *pro capite* determinato con riferimento ai prestatori di lavoro interinale assunti per la procedura di emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020, aggiornato alla luce del vigente C.C.N.L., stipulato il 9 maggio 2022, (Categoria Area II-F2), pari a €3.929,88.

L'importo complessivo per l'impiego di 7 (sette) prestatori di lavoro interinale, calcolato su circa 2 (due) mesi (1° gennaio 2023 - 3 marzo 2023), ammonta, quindi, a €55.018,32 secondo il seguente computo:

€3.929,88 (euro) x 7 (unità di personale) x 2 (mesi) = €55.018,32

Per quanto riguarda il personale di livello dirigenziale non generale, si prevede l'impiego n. 7 dirigenti della carriera prefettizia e n. 3 dirigenti di Area I CCNL Ministeri funzioni centrali.

In relazione al personale della carriera prefettizia si prevede una spesa complessiva per 7 unità per il periodo 01.01.2023-03.03.2023, per un importo pari a €7.522,62

Tale importo è stato calcolato moltiplicando l'importo individuale mensile del 25% dell'indennità di posizione pari a €537,33 (calcolato sulla base di una media delle indennità di posizione riconosciute alle diverse fasce economiche dei dirigenti prefettizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2022, n. 70) x 7 (unità di personale) x 2 (mesi) = euro 7.522,62

Per i dirigenti di Area I CCNL Ministeri – Funzioni centrali, si prevede una spesa complessiva per 3 unità, per il periodo 01.01.2023-03.03.2022, pari ad €5.323,14.

Tale importo è stato calcolato moltiplicando l'importo individuale mensile del 25 % dell'indennità di posizione dei predetti Dirigenti (previsto dal contratto collettivo di settore vigente), pari ad euro 887,19 x 3 (unità di personale) x 2 (mesi) = euro 5.323,14.

Oneri totali per esercizio funzioni Commissario delegato periodo 1.01.2023-3.03.2023

L'ammontare complessivo delle risorse necessarie ad assicurare l'esercizio delle funzioni del Commissario delegato per il periodo 1.01.2023-03.03.2023 è, pertanto, pari ad euro 10.212.304,08

Si riepiloga, di seguito, l'onere finanziario complessivo derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 3.

Rimborsi ai Comuni		
	MSNA Affidamento familiare	€5.296.040,00
	MSNA in Strutture autorizzate/accreditate	€4.848.400,00
	Totale	€10.144.440,00
Struttura di supporto		
	Contingente prestatori di lavoro interinale	€55.018,32
	personale di livello dirigenziale non generale della carriera prefettizia	€7.522,62
	dirigenti di Area I CCNL Ministeri – Funzioni centrali	€5.323,14
	Totale	€67.864,08
Oneri complessivi Commissario delegato		€10.212.304,08

La copertura finanziaria degli oneri necessari per lo svolgimento delle funzioni del Commissario delegato per il periodo dall'1.01.2023 al 03.03.2023, determinati complessivamente in euro 10.212.304,08, è assicurata dalle risorse già disponibili a legislazione vigente per le misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina di cui al citato articolo 31-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2022.

Infatti, il risparmio di spesa che si prevede di realizzare nel 2022 nell'impiego delle cennate risorse assegnate per assicurare le misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina è sufficiente a garantire la predetta copertura finanziaria, come di seguito illustrato.

Se si tiene conto del numero dei MSNA accolti in strutture autorizzate o accreditate ovvero in affidamento familiare registrato al primo giorno di ciascun mese del 2022, l'ammontare delle richieste di rimborso che i Comuni potranno presentare in relazione a tutto il corrente anno possono essere stimate in euro 41.587.440,00 come risulta, in dettaglio, nella seguente tabella.

MESE 2022	MSNA IN AFFIDO	MSNA IN STRUTTURE	TOTALE POTENZIALE ESBORSO PER AFFIDI	TOTALE POTENZIALE ESBORSO PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURE	TOTALE POTENZIALE ESBORSO PER AFFIDI E ACCOGLIENZA IN STRUTTURE
28 febbraio	22	0	440,00	0	440,00
marzo	39	51	24.180,00	158.100,00	182.280,00
aprile	566	99	339.600,00	297.000,00	636.600,00
maggio	2.952	556	1.830.240,00	1.723.600,00	3.553.840,00
giugno	4.099	907	2.459.400,00	2.721.000,00	5.180.400,00
luglio	4.384	933	2.718.080,00	2.892.300,00	5.610.380,00
agosto	4.494	939	2.786.280,00	2.910.900,00	5.697.180,00
settembre	4.540	878	2.724.000,00	2.634.000,00	5.358.000,00
ottobre	4.460	821	2.765.200,00	2.545.100,00	5.310.300,00
novembre	4.328	786	2.596.800,00	2.358.000,00	4.954.800,00
dicembre	4.271	782	2.648,020,00	2.424.200,00	5.072.220,00
Totale					41.556.440,00

A tale spesa, relativa alle potenziali richieste di rimborso dei Comuni in relazione all'anno 2022, vanno aggiunte quelle necessarie per la funzionalità della struttura di supporto per il medesimo anno, il cui ammontare è determinato dall'articolo 31-*bis* del citato decreto-legge n. 21/2022 in euro 237.701,00.

Pertanto, l'onere complessivo presunto per l'esercizio delle funzioni del Commissario delegato per l'anno 2022 ammonta ad euro 41.794.141,00 secondo la seguente formula:

Euro 41.556.440,00 (spese presunte rimborso ai Comuni 2022) + euro 237.701,00 (spese 2022 relative a struttura di supporto) = euro 41.794.141,00.

Il risparmio di spesa per l'anno 2022 sarà pari ad euro 16.774.049,00, importo corrispondente alla differenza tra euro 58.568.190,00 (stanziamento di risorse per il 2022 ai sensi art. 31-*bis* del citato decreto-legge 21/2022) ed euro 41.794.141,00 (spesa stimata per il 2022), sufficiente ad assicurare la totale copertura dei costi derivanti dall'attuazione della disposizione in commento, pari ad euro 10.212.304,08.

Come indicato dal **comma 8**, alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede, quanto a euro 10.212.305 per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

ART. 3 (Ministero dell'economia e delle finanze)

Comma 1 La norma proroga al 30 giugno 2023 il termine attualmente fissato al 31 dicembre 2022 (termine previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122), per la presentazione della dichiarazione IMU da parte degli enti non commerciali, relativa all'anno 2021. Tale proroga si rende necessaria in quanto il modello dichiarativo, che deve recepire le novità in tema di "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*" e successive modifiche, è in via di ultimazione e, conseguentemente, sarà disponibile per i contribuenti solo a partire dai primi mesi dell'anno 2023, diversamente da quanto è accaduto per il modello dichiarativo IMU 2021 - Enti commerciali e persone fisiche (di cui al comma 769 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019) approvato con decreto del Direttore generale delle finanze del 29 luglio 2022.

La disposizione ha carattere procedurale e, pertanto, non si ascrivono effetti di natura finanziaria.

Comma 2 La disposizione introdotta, al fine di garantire la tutela dei dati personali nelle more dell'individuazione di specifici sistemi di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche proroga sino al 2023 il divieto di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al sistema tessera Sanitaria.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, trattandosi di una norma di tipo procedurale.

Comma 3 La disposizione posticipa al 1° gennaio 2024 il *dies a quo* della obbligatorietà del ricorso, da parte degli operatori sanitari, alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, trattandosi di una norma di tipo procedurale.

Comma 4 Per effetto della disposizione, il "blocco" dell'adeguamento alla variazione degli indici ISTAT dei canoni dovuti sia dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (come individuate dal predetto Istituto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009), sia dalle autorità indipendenti (inclusa la Consob) per l'utilizzo di immobili in locazione passiva di proprietà pubblica o privata, attualmente previsto per gli anni 2021 e 2022, viene esteso anche al 2023.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri

Comma 5 La proroga riguarda le gare per l'affidamento di servizi sostitutivi di mensa, in particolare a mezzo "buoni pasto", che fino al 31 dicembre 2022, nelle more di una riforma del settore, avvengono esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La disposizione in esame sostituisce il termine del 31

dicembre 2022 con la data di acquisizione dell'efficacia del decreto legislativo, in corso di adozione, recante la disciplina dei contratti pubblici (approvato in esame preliminare nel CdM del 16 dicembre 2022) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2023.

La disposizione in esame ha carattere procedurale e, pertanto, non si ascrivono effetti di natura finanziaria.

Comma 6 La norma introduce la necessaria modifica alla legge 31 agosto 2022, n. 130, al fine di prevedere la proroga di un anno, spostandola al 10 gennaio 2028, della data di entrata in vigore del nuovo limite massimo di età per la permanenza in servizio dei giudici tributari c.d. "onorari", pari a 70 anni, disciplinato dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. n), numero 2.2), della medesima legge n. 130 del 2022. La stessa norma dispone, altresì, il differimento di un anno per la graduale applicazione del suddetto limite massimo di età rispetto ai 75 anni previsti dalla normativa previgente, spostandola al quadriennio 2024-2027.

Nella successiva tavola è riportata la stima dell'andamento del personale in servizio nel periodo 2023-2027, così come rappresentata nella relazione tecnica alla richiamata legge n. 130 del 2022 e quello che si viene a determinare tenendo conto delle cessazioni effettivamente registrate nel corso del 2022, e degli effetti della disposizione in esame. Come si evince dalla tabella sotto riportata, la stima delle unità di personale in servizio è comunque inferiore rispetto alle unità conteggiate nella RT della legge n. 130 del 2022, nonostante la proroga prevista dalla disposizione in esame. Ciò in quanto, per effetto delle più elevate cessazioni a domanda registrate nel corso del 2022, le unità in servizio si sono complessivamente ridotte già a partire dalla predetta annualità.

Pertanto, preso atto del predetto andamento delle cessazioni, dalla disposizione in esame non derivano nuovi e maggiori oneri rispetto a quanto previsto nell'ambito della richiamata legge n. 130 del 200.

Anno	Cessazioni giudici tributari Legge n. 130/2022	Cessazioni giudici tributari rideterminazione	Organici giudici tributari Legge n. 130/2022	Organici giudici tributari rideterminato
2022			2.608	2.608
2023	118	213	2.490	2.395
2024	241	220	2.249	2.175
2025	223	199	2.026	1.976
2026	238	224	1.788	1.752
2027	195	197	1.593	1.555

Comma 7 (Proroga Commissione tecnica del Fondo indennizzo risparmiatori) Si prevede che, per il completamento delle attività del Fondo indennizzo risparmiatori di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, la Commissione tecnica nominata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2019, resti in carica sino al 30 giugno 2023. La disposizione determina una spesa di euro 175.000, pari alla metà di quella già autorizzata con l'articolo 1, comma 63 della legge 234/ 2021 per tutto l'anno 2022, al fine di sostenere i costi relativi al completamento delle attività della predetta Commissione tecnica, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

comma 8 (Proroga delle disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali)

Durante la crisi pandemica, i commi da 7-bis a 7-quinquies dell'articolo 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno

disposto, per l'anno 2020, la sospensione temporanea dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, risultante dall'ultimo bilancio approvato regolarmente. Successivamente, la Legge di Bilancio per il 2022 (articolo 1, comma 711, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha esteso la sospensione temporanea con riferimento ai bilanci relativi all'esercizio 2021, per i soli soggetti che, nell'esercizio in corso al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 104 del 2020), non avevano effettuato il 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni. Ancora, con il decreto-legge "Milleproroghe" è stato rideterminato il campo soggettivo di applicazione della disciplina derogatoria, prevedendo per i soggetti che non avevano adottato i principi contabili internazionali, la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali (art. 3, comma 5-quinquiesdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15). Infine, con le modifiche apportate in sede di conversione al decreto-legge "Sostegni-ter", il beneficio in esame è stato esteso agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022 (art. 5-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25). La norma è finalizzata ad estendere il periodo temporale di applicazione delle disposizioni agli esercizi 2022 e 2023. La disposizione è di tipo procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

comma 9 (Proroga delle disposizioni in materia di ripianamento delle perdite d'esercizio)

La norma mira a estendere all'esercizio del 31 dicembre 2022 i benefici temporanei previsti in materia di riduzione del capitale sociale (compresa l'esclusione della causa di scioglimento della società per riduzione o per perdite). In particolare, esso modifica il comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, andando a prolungare il periodo di temporanea non applicazione degli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, 2482-ter, 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecimes del codice civile. Ciò al fine di supportare e garantire la continuità aziendale delle imprese. In conseguenza di tale modifica, verrebbe meno sia l'obbligo di ripristinare il capitale sociale a fronte di perdite superiori a 1/3 sia la possibilità (per le società azionarie, nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale) di procedere a una riduzione del capitale "delegata", ossia deliberata dal consiglio di amministrazione (art. 2446 commi 2 e 3). Inoltre, le società interessate da perdite che abbiano ridotto il capitale sociale al di sotto dell'importo minimo previsto dalla legge non sarebbero tenute a reintegrarlo né ad avviare la procedura di liquidazione come alternativa obbligatoria al ripristino di capitale (art. 2484, paragrafo 1, n. 4), c.c., e, con riferimento alle società cooperative, art. 2545-duodecimes, c.c.). La disposizione è di tipo procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

comma 10. La Fondazione Enea Tech e Biomedical, costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e successive modificazioni, è il soggetto di cui si avvale il Ministero delle Imprese del Made in Italy per l'attuazione degli interventi cui sono destinati il Fondo per il trasferimento tecnologico (con dotazione di 541 MLN al 2035) e il Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico (con dotazione di 1.129 MLN al 2035), con il compito di promuovere, anche in collaborazione con soggetti privati:

- gli investimenti e le iniziative in materia di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico a favore delle imprese operanti sul territorio nazionale anche con riferimento alle PMI innovative e alle start-up nei settori dell'economia verde e circolare, dell'information technology, dell'agri-tech e del deep-tech;
- il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedico per la produzione di nuovi farmaci e vaccini, attrezzature e dispositivi biomedicali, anche in partecipazione con altre istituzioni pubbliche e private, italiane ed estere, collegando la ricerca accademica di base e pre-clinica alle fasi successive fino alla produzione industriale, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione.

Tali finalità possono essere perseguite, fra l'altro, attraverso:

- investimenti in equity e quasi equity, grants, prestiti condizionati, co-investimento anche con aziende private italiane e/o estere a favore di start-up e PMI innovative e/o con aziende consolidate per progetti e finalità specifiche, iniziative su filiere e asset strategici, creazione di new-co con soggetti pubblici e/o privati, investimenti in infrastrutture di ricerca e di sperimentazione clinica e pre-clinica e nella realizzazione di poli di alta specializzazione.

L'intervento, al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attività e di agevolare il perseguimento delle finalità affidate alla fondazione ed in considerazione della sua natura, trattandosi di una fondazione privata senza scopo di lucro non produttrice di beni e servizi, è finalizzato a non limitare la sua autonomia gestionale ed organizzativa in questa prima fase di avvio delle sue attività, nelle more del raggiungimento della piena operatività, prevedendo il differimento al 1° gennaio 2024 dell'applicazione delle norme in materia di contenimento della spesa pubblica, cui sono soggette le unità istituzionali inserite nell'elenco ISTAT, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La norma è finalizzata ad assicurare l'efficienza dei procedimenti gestionali ed organizzativi della Fondazione, funzionali al perseguimento dei suoi compiti, non assoggettandola alle norme in materia di contenimento della spesa pubblica nella fase di avvio della sua attività e in vista della piena operatività, considerando che non sussiste un puntuale parametro di riferimento per la corretta determinazione dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente. Per ragioni di equità, tale parametro potrà essere individuato nei dati contabili risultanti dal primo esercizio in cui sarà realizzata la piena operatività della struttura, previa valutazione dell'Amministrazione vigilante.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto non sono associabili effetti finanziari al differimento al 1° gennaio 2024 dell'applicazione alla Fondazione di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica previste per i soggetti inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, atteso che la previsione in esame si limita a specificare normativamente quanto già espresso, in via interpretativa, per gli enti ed organismi di nuova istituzione, che non hanno raggiunto la piena operatività, non derivanti da accorpamenti o trasformazioni di enti e organismi preesistenti, nell'ambito delle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze dirette a fornire indicazioni sull'applicazione delle anzidette misure di contenimento della spesa.

ART. 4 (Proroga di termini in materia di salute)

Comma 1. La norma, relativa a forme premiali per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica posto che l'effetto è rappresentato dal mero spostamento delle risorse dalla quota indistinta assegnata alle Regioni sulla base dell'applicazione della metodologia dei costi standard ai sensi dell'articolo 27 del D. Lgs. n. 68/2011 alla quota premiale all'interno del fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno.

Per consentire l'erogazione in favore delle regioni di tali risorse che rappresentano una componente del finanziamento del Servizio sanitario nazionale annuo, e che pertanto non determinano una spesa ulteriore rispetto alle risorse già preordinate dallo Stato per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, si prevede un meccanismo di riparto delle quote premiali per l'anno 2023 che tenga anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Comma 2. La disposizione, relativa alla proroga fino alla 31 dicembre 2024 degli organi deputati alla liquidazione coatta amministrativa dell'Esacri (Commissario liquidatore e Comitato di sorveglianza), non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che i compensi annuali, determinati con decreto del Ministro della salute del 23 marzo 2018, rispettivamente in euro 170.000 per il Commissario liquidatore, euro 25.000 per il Presidente ed euro

21.000 per i componenti del Comitato di sorveglianza, gravano sulle spese prededucibili della procedura di liquidazione.

Comma 3. Dalle disposizioni, relative al possibile conferimento di incarichi di lavoro autonomo a laureati in medicina e chirurgia da parte degli enti del servizio sanitario, non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto la predetta possibilità è consentita soltanto nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente e quindi nel rispetto della disciplina vigente in materia limitazioni alla spesa di personale per il SSN recata dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

Comma 4. L'onere economico derivante dalla previsione di proroga dei contratti del personale precario dell'Agenzia italiana del farmaco è quantificato come segue.

Il numero dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2022 è pari a n. 13 unità. Sulla base dei contratti stipulati dall'AIFA per i vari profili professionali è stato quantificato un costo analitico per la proroga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 delle collaborazioni in essere allo scorso 31 dicembre (comprensivo degli oneri riflessi) come specificato nella seguente tabella:

Progetto	Profilo	Valore contratto	Durata contratto (gg)	Costo giornaliero	Scadenza contratto	Durata proroga (gg)	Costo proroga
Omeopatici 2019	Biologo	60.000,00	730	82,19	31/12/2022	365	30.000,00
Allergeni	Amministrativo	75.000,00	1095	68,49	31/12/2022	365	25.000,00
Centri Regionali di Farmacovigilanza (CRFV)	Giuridico	105.000,00	1095	95,89	31/12/2022	365	35.000,00
Omeopatici 2019	Farmacista	60.000,00	730	82,19	31/12/2022	365	30.000,00
Centri Regionali di Farmacovigilanza (CRFV)	Farmacista	120.000,00	1095	109,59	31/12/2022	365	40.000,00
Centri Regionali di Farmacovigilanza (CRFV)	Giuridico	105.000,00	1095	95,89	31/12/2022	365	35.000,00
Omeopatici 2019	Farmacista	60.000,00	730	82,19	31/12/2022	365	30.000,00
Fondi Regionali di Farmacovigilanza	Sanitario	80.000,00	730	109,59	31/12/2022	365	40.000,00
Omeopatici 2019	Farmacista	60.000,00	730	82,19	31/12/2022	365	30.000,00
Allergeni	Amministrativo	75.000,00	1095	68,49	31/12/2022	365	25.000,00
CTS	Amministrativo	120.000,00	975	123,08	31/12/2022	365	44.923,08
Medicinali Omeopatici 2019	Farmacista	55.000,00	668	82,34	31/12/2022	365	30.052,40
Medicinali Biologici	Farmacista	80.000,00	730	109,59	31/12/2022	365	40.000,00
							434.975,47

Pertanto, gli oneri relativi alla proroga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 di n. 13 contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ammontano ad euro 434.975. Il numero dei contratti di somministrazione oggetto di proroga è pari a n. 23 unità, di cui n. 9 funzionari area terza F1 e n. 14 assistenti area seconda F2. Nella tabella che segue si espone la quantificazione dell'onere per la proroga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 dei predetti contratti.

Area III F1						Area III F1 - n. 9
costo/ora lavoro	costo ora per ipotesi moltiplicatore	costo lavoro /anno (unitario)	Buoni Pasto/anno (8,10)	n. 1 festività cadenti di domenica	costo totale/anno (unitario)	TOTALE annuo per 9 unità
€16,91	€24,35	€40.499,59	€1.871,10	€146,10	€42.516,79	€382.651,09
Area II F2						Area II F2 -n. 14
costo/ora lavoro	costo ora per ipotesi moltiplicatore	costo lavoro /anno	Buoni Pasto/anno (8,10)	n. 1 festività cadenti di domenica	costo totale/anno (unitario)	TOTALE annuo per 14 unità
€14,55	€20,95	€34.847,37	€1.871,10	€125,71	€36.844,18	€515.818,50
COSTO ANNUO						€898.469,59
IVA						€5.273,78
IRAP						€56.842,36
TOTALE						€960.585,73

Pertanto, gli oneri relativi alla proroga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 di n. 23 contratti di somministrazione ammontano ad euro 960.586.

L'onere complessivo delle suddette proroghe è dunque pari a **euro 1.395.561** (euro 434.975 + euro 960.586).

Al finanziamento dei suddetti oneri, pari ad euro 1.395.561 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Si precisa che i valori del costo orario e del moltiplicatore (pari a 1,44) utilizzati nei conteggi per la proroga del personale somministrato AIFA sono stati desunti dall'articolo 4, comma 3 dell'accordo quadro Rep. n. 49/2022, attualmente in corso di esecuzione (*Accordo Quadro per il rinnovo, come espressamente autorizzato dall'art.35-bis del d.l. n. 73 del 21 giugno 2022 convertito con l. n. 122 del 4 agosto 2022, dei contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'art. 30 del d. lgs. n. 81/2015, stipulati, nell'ambito dell'Accordo Quadro rep. AIFA n. 43/2021, da Orienta S.p.a., col personale somministrato presso AIFA e venuti a scadere il 30 giugno 2022*).

I costi di commissione (FEE) da riconoscere all'Agenzia di somministrazione di lavoro sono ricompresi nei conteggi sopra illustrati.

Comma 5. La disposizione, riguardante la formazione continua in medicina, non comporta oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di norma ordinamentale.

Comma 6. La disposizione, inerente alla proroga delle disposizioni dell'ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in materia di ricetta elettronica, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è attuata con le risorse finanziarie, strumentali e personali disponibili a legislazione vigente.

Commi 7 e 8. L'art. 18 del decreto-legge 148/2018 dispone l'accantonamento di fondi a favore di soggetti che svolgono l'attività di trapianto allogenico in campo pediatrico e di adroterapia oncologica eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni.

Le disposizioni non comportano maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il finanziamento è dato da un accantonamento sulle risorse già disponibili per il Servizio Sanitario Nazionale. Le disposizioni, quindi, si limitano a destinare a specifiche finalità sanitarie una quota limitata del finanziamento corrente dello Stato al SSN che resta invariato nel suo ammontare complessivo.

ARTICOLO 5 (Ministero dell'istruzione e del merito)

Il **comma 1** proroga di un anno il termine per l'immissione in ruolo del personale interessato dalla procedura selettiva prevista dall'articolo 58, comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, introdotto dall'articolo 1, comma 965, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 960, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

In proposito, si rammenta che, a legislazione vigente, la procedura selettiva di cui al comma 5-septies del citato articolo 58 è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° settembre 2022, il personale in possesso dei requisiti che non abbia potuto partecipare alle procedure selettive per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza.

L'iter di disciplina della procedura selettiva, attraverso decreto interministeriale, è stato avviato ma non ancora ultimato. Per questo motivo, si rende necessario prevedere la proroga del termine suindicato dal 1° settembre 2022 al 1° settembre 2023.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le disposizioni introdotte operano nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Il **comma 2**, relativo alla proroga dei termini per l'aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto concede, nel rispetto del cronoprogramma previsto dal PNRR, ulteriori due mesi agli enti locali per l'aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.

Il **comma 3**, proroga di un anno, dal 2022 al 2023, la facoltà di bandire un concorso ordinario per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/2023 al 2024/2025. La definizione dei posti da bandire per le procedure concorsuali IRC scaturisce dall'analisi dei posti che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25 e fa riferimento al valore minimo stimato nel triennio in esame, a livello nazionale.

La stima porta a prevedere un totale di 6.442 posti da bandire e si ottiene dall'analisi dei posti che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25, ottenuti come risultato del confronto tra la consistenza della dotazione organica (corrispondente al 70% dei posti complessivamente funzionanti) e il numero degli insegnanti di religione cattolica attesi, a livello regionale e distintamente per ciclo di istruzione, nell'intervallo di tempo in esame.

La dotazione organica regionale IRC stimata per gli a.s. 2022/23 – 2024/25, elaborata sulla base dell'andamento della popolazione scolastica, divisa nei due cicli di istruzione (scuola dell'infanzia e primaria e scuola secondaria di I e II grado) è riportata nella tabella che segue.

Distribuzione, regionale e per gradi di istruzione, dei posti totali e della dotazione organica per l'insegnamento della religione cattolica – dati a.s. 2022/23 e stima per gli aa.ss. 2023/24 – 2024/25

Regione	Dati a.s. 2022/23				Stima a.s. 2023/24				Stima a.s. 2024/25			
	Scuola dell'infanzia e primaria		Scuola secondaria di I e II grado		Scuola dell'infanzia e primaria		Scuola secondaria di I e II grado		Scuola dell'infanzia e primaria		Scuola secondaria di I e II grado	
	Totale posti	Dotazione organica	Totale posti	Dotazione organica	Totale posti	Dotazione organica	Totale posti	Dotazione organica	Totale posti	Dotazione organica	Totale posti	Dotazione organica
Abruzzo	324	227	248	173	301	211	231	161	295	207	226	158
Basilicata	140	98	125	88	130	91	117	82	128	90	114	79
Calabria	550	385	432	302	512	358	403	282	501	351	394	275
Campania	1.591	1.114	1.335	934	1.481	1.037	1.243	870	1.450	1.015	1.216	851
Emilia Romagna	793	555	767	537	738	517	713	499	722	505	699	490
Friuli Venezia Giulia	261	183	223	156	243	170	208	146	238	167	203	142
Lazio	1.279	895	1.049	735	1.191	834	976	683	1.165	816	956	669
Liguria	286	200	244	171	267	187	227	159	261	183	222	155
Lombardia	2.023	1.416	1.637	1.146	1.884	1.319	1.524	1.066	1.843	1.290	1.492	1.044
Marche	348	244	287	201	324	227	267	187	317	222	261	182
Molise	75	53	60	42	71	50	56	39	69	48	55	39
Piemonte	919	643	747	523	856	599	695	487	837	586	681	477
Puglia	947	663	826	578	882	617	769	539	863	604	753	527
Sardegna	371	260	331	231	346	242	308	216	338	237	302	211
Sicilia	1.356	949	1.035	725	1.262	883	964	675	1.236	865	943	660
Toscana	769	538	687	481	716	501	640	448	701	491	627	439
Umbria	217	152	165	115	202	141	154	108	198	139	150	105
Veneto	1.026	718	846	592	956	669	788	552	936	655	771	540
Totale	13.275	9.293	11.044	7.730	12.362	8.653	10.283	7.199	12.098	8.471	10.065	7.043

Tenuto conto della stima delle cessazioni dal servizio, come da tabella sotto riportata, è stata effettuata la previsione degli insegnanti di religione cattolica con contratto a tempo indeterminato nell'intervallo 2022/23 – 2024/25.

Distribuzione, regionale e per gradi di istruzione, degli insegnanti di religione cattolica in ruolo nell'a.s. 2022/23 e stima delle cessazioni dal servizio per gli aa.ss. 2023/24 – 2024/25

Regione	Insegnanti di religione in ruolo a.s. 2022/2023		Stima delle cessazioni dal servizio degli insegnanti di religione			
			a.s. 2023/24		a.s. 2024/25	
	Scuola dell'infanzia e primaria	Scuola secondaria di I e II grado	Scuola dell'infanzia e primaria	Scuola secondaria di I e II grado	Scuola dell'infanzia e primaria	Scuola secondaria di I e II grado
Abruzzo	171	107	7	9	8	10
Basilicata	86	76	4	4	4	8
Calabria	382	225	23	28	23	30
Campania	1.112	663	50	82	58	72
Emilia Romagna	163	192	4	10	2	14
Friuli Venezia Giulia	121	81	0	4	1	3
Lazio	660	349	23	40	23	37
Liguria	86	67	3	4	1	7
Lombardia	624	482	5	32	7	33
Marche	73	106	0	10	0	9
Molise	27	39	2	1	1	2
Piemonte	252	276	1	15	4	17
Puglia	395	348	23	41	23	37
Sardegna	206	118	2	9	4	10
Sicilia	688	518	31	62	25	53
Toscana	256	218	8	23	13	23
Umbria	70	67	1	9	0	8
Veneto	403	311	3	14	4	14
Totale	5.775	4.243	190	397	201	387

Gli insegnanti di religione cattolica complessivamente in ruolo nell'anno scolastico 2022/23 sono pari a 10.018 unità, di cui 5.775 sono in servizio nelle scuole dell'infanzia e della primaria, e 4.243 insegnano nelle scuole secondarie di I e II grado. L'elaborazione ha portato a individuare, a livello nazionale, 9.429 insegnanti per l'a.s. 2023/24 – 5.583 nella scuola dell'infanzia e primaria e 3.846 nella scuola secondaria di I e II grado - e 8.841 per l'a.s. 2024/25 – 5.382 nella scuola dell'infanzia e primaria e 3.459 nella scuola secondaria di I e II grado, come da tabella sottoindicata.

Distribuzione, regionale e per gradi di istruzione, degli insegnanti di religione cattolica in ruolo – Stima per gli aa.ss. 2023/24 e 2024/25

Regione	Stima degli insegnanti di religione cattolica in ruolo			
	a.s. 2023/24		a.s. 2024/25	
	Scuola dell'infanzia e primaria	Scuola secondaria di I e II grado	Scuola dell'infanzia e primaria	Scuola secondaria di I e II grado
Abruzzo	164	98	156	88
Basilicata	82	72	78	64
Calabria	359	197	336	167
Campania	1.059	581	1.001	509
Emilia Romagna	159	182	157	168
Friuli Venezia Giulia	121	77	120	74
Lazio	637	309	614	272
Liguria	83	63	82	56
Lombardia	619	450	612	417
Marche	73	96	73	87
Molise	25	38	24	36
Piemonte	251	261	247	244
Puglia	372	307	349	270
Sardegna	204	109	200	99
Sicilia	657	456	632	403
Toscana	248	195	235	172
Umbria	69	58	69	50
Veneto	401	297	397	283
Totale	5.583	3.846	5.382	3.459

Dal confronto tra la dotazione organica per l'insegnamento della religione cattolica e gli insegnanti di ruolo, per anno scolastico, distintamente per la scuola dell'infanzia e primaria e per la scuola secondaria di I e II grado, nonché regione per regione, ai fini della individuazione dei posti da bandire si è fatto riferimento al valore minimo stimato nel triennio in esame, a livello nazionale, per i posti vacanti e disponibili, pari a 3.089 posti per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria e a 3.353 posti per la scuola secondaria di I e II grado per un totale di **6.442** posti.

Distribuzione, regionale e per gradi di istruzione, dei posti vacanti e disponibili – Dati a.s. 2022/23 e stima per gli aa.ss. 2023/24 e 2024/25

Regione	Posti vacanti e disponibili					
	a.s. 2022/23		a.s. 2023/24		a.s. 2024/25	
	Scuola dell'infanzia e primaria	Scuola secondaria di I e II grado	Scuola dell'infanzia e primaria	Scuola secondaria di I e II grado	Scuola dell'infanzia e primaria	Scuola secondaria di I e II grado
Abruzzo	56	66	47	63	51	70
Basilicata	12	12	9	10	12	15
Calabria	3	77	0	85	15	108
Campania	5	271	0	289	14	342
Emilia Romagna	392	345	358	317	348	322
Friuli Venezia Giulia	62	75	49	69	47	68
Lazio	235	386	197	374	202	397
Liguria	114	104	104	96	101	99
Lombardia	792	664	700	616	678	627
Marche	171	95	154	91	149	95
Molise	26	3	25	1	24	3
Piemonte	391	247	348	226	339	233
Puglia	268	230	245	232	255	257
Sardegna	54	113	38	107	37	112
Sicilia	261	207	226	219	233	257
Toscana	282	263	253	253	256	267
Umbria	82	48	72	50	70	55
Veneto	314	281	268	255	258	257
Totale	3.520	3.487	3.093	3.353	3.089	3.584

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti, tenuto conto che: (i) per la procedura ordinaria resta fermo, ai sensi del comma 4 del vigente art.1-*bis* decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, che all'attuazione del succitato articolo si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; (ii) per la procedura straordinaria, l'art.1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 demanda, tra l'altro, a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito la determinazione di un contributo per l'intera copertura degli oneri delle procedure a carico dei partecipanti

Il **comma 4** prevede la proroga per l'anno 2023 del regime già previsto per l'anno 2022 per la ripartizione dei finanziamenti agli ITS Academy e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto non inferisce sul budget totale che corrisponde a 48.355.436 euro ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 99 del 2022.

Il **comma 5**, relativo alla proroga al 31 dicembre 2023 del termine per l'adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio (comma 1, lett. a) e al 31 dicembre 2024 l'adeguamento degli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido (comma 1, lett. b), non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a disporre la sola proroga del termine per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici da parte degli enti locali.

Il **comma 6**, inerente al piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto contiene la soppressione di un termine per l'adozione di un decreto ministeriale.

Il **comma 7** proroga al 2023 le procedure previste per la progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le disposizioni introdotte operano nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Il **comma 8**, che proroga anche per l'anno scolastico 2023/2024, la possibilità di conferire incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie attingendo anche alle graduatorie degli educatori in possesso di titolo idoneo, non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari, in quanto non determina alcun aggravio di spesa, considerato che trattasi di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie il cui personale è a carico dell'ente gestore.

Il comma 9 consente agli Uffici Scolastici Regionali, anche per l'a.s. 2023/2024, di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto per ciascun tipo e grado di scuola, in relazione agli istituti rientranti nelle aree colpite dagli eventi sismici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia.

Dai dati acquisiti dai competenti uffici, risulta che per l'anno scolastico 2021/22 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale del 5 maggio 2021, n. 151, "Ripartizione delle risorse di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, da destinare ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 nelle Regioni Campania, Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo per l'adozione di misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2021/2022", sono stati istituiti dalle direzioni regionali posti in deroga per il personale docente, per un totale di 51 unità, ripartiti tra le regioni come indicato nel successivo prospetto.

Regione	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di I grado	Scuola secondaria di II grado	Tutti i gradi di istruzione
Abruzzo	4	1	1	-	6
Lazio	1	2	4	1	8
Marche	3	9,418	10,1	9,9	32,418
Umbria	1	2	2	-	5
Totale	9	14,418	17,1	10,9	51,418

Quanto invece al personale ATA, sono stati istituiti dalle direzioni regionali posti in deroga per un totale di 109 unità, ripartiti tra le regioni come indicato nel successivo prospetto.

Regione	Profilo					Totale
	DSGA	AA	AT	CS	Altri profili	
Abruzzo	0	1	0	20	0	21
Campania	0	0	0	0	0	0
Lazio	0	6	0	0	0	6
Marche	0	21	0	36	0	57
Umbria	1	3	3	18	0	25
Totale	1	31	3	74	0	109

Si procede alla quantificazione della spesa di personale da sostenere al fine di attivare ulteriori posti di personale docente, nonché di personale ATA, per l'anno scolastico 2023/2024 come rappresentato nei prospetti precedenti.

Ne consegue che il costo mensile lordo Stato dei docenti e del personale ATA derivante dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca dell'11 novembre 2022 triennio 2019-2021 è così rappresentato:

PERSONALE A.T.A.	
-------------------------	--

	Collaboratore Scolastico	Collaboratore scolastico dei servizi	Assistente Amministrativo/tecnico	Direttori dei Servizi Generali e Amm.Vi
Costo mensile	2.157,64	2.204,70	2.466,54	3.383,53
PERSONALE DOCENTE				
	Docente Scuola dell'Infanzia e Primaria	Docente Scuola Secondaria di primo grado	Docente diplomato Scuola Secondaria di secondo grado	Docente laureato Scuola Secondaria di secondo grado
Costo mensile	2.922,94	3.209,56	2.922,94	3.307,48

Applicando i suddetti parametri contrattuali per il numero del personale indicato nelle precedenti tabelle, la spesa complessiva ammonta ad euro 4.062.957,18 (euro 1.593.844,63 + euro 2.469.112,55)

Regione	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di I grado	Scuola secondaria di II grado	Tutti i gradi di istruzione
Abruzzo	4	1	1	-	6
Lazio	1	2	4	1	8
Marche	3	9,418	10,1	9,9	32,418
Umbria	1	2	2	-	5
Totale	9	14,418	17,1	10,9	51,418
Spesa per 10 mesi	263.064,48	421.429,3	548.835,08	360.515,77	1.593.844,63

Regione	Profilo				Totale
	DSGA	AA	AT	CS	
Abruzzo	0	1	0	20	21
Campania	0	0	0	0	0
Lazio	0	6	0	0	6
Marche	0	21	0	36	57
Umbria	1	3	3	18	25
Totale	1	31	3	74	109
spesa per 10 mesi	33.835,27	764.626,76	73.996,14	1.596.654,38	2.469.112,55

L'importo di euro 4.062.957,18, calcolato per l'intero anno solare, va parametrato in relazione all'anno scolastico di riferimento:

Per l'anno scolastico 2023/2024:

- euro 1.625.182,87 (settembre- dicembre anno 2023)
- euro 2.437.774,31 (gennaio – giugno anno 2024)

Alla copertura degli oneri pari a 1.625.183 per il 2023 ed euro 2.437.774 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il comma 10 prevede la proroga al 31 dicembre 2023 del termine di 7 giorni per i pareri obbligatori del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), in quanto il termine ordinario di 45 giorni (così come quello ridotto di 15 giorni in caso di urgenza) non risulta compatibile con le tempistiche del PNRR. La disposizione, limitandosi ad intervenire sulla riduzione del termine per l'espressione del parere su una serie di atti del Ministero dell'istruzione e del merito da parte del CSPI, necessaria per dare completa attuazione alle riforme della Missione 4 Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" del PNRR, ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 11 proroga per l'anno scolastico in corso il regime derogatorio relativo ai requisiti di ammissione agli esami di Stato nel secondo ciclo; la disposizione, limitandosi a prorogare il regime derogatorio per i requisiti di ammissione agli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione in relazione allo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, ha natura ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 6 (Ministero dell'università e della ricerca)

Il comma 1, che prevede la proroga in materia di assegni di ricerca per i ricercatori universitari, ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La proroga di cui al **comma 2** in materia di mutui per l'edilizia universitaria non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto si tratta di mutui per i quali gli oneri di ammortamento a carico dello Stato sono stati completamente erogati.

Le proroghe di cui al **comma 3** relative al reclutamento per il comparto AFAM hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le proroghe di cui al **comma 4** che rinviando all'anno accademico 2024/2025 l'attuazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al **comma 5** con la quale si proroga il termine del decreto per la definizione dell'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia non produce effetti sulla finanza pubblica, in quanto presenta carattere ordinamentale.

Le proroghe di cui ai **commi 6 e 7** concernenti due autorizzazioni ad assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale e non dirigenziale e le corrispondenti autorizzazioni di spesa relative all'attivazione e al funzionamento della Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario e della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché perseguono lo scopo di consentire l'utilizzazione, anche per il 2023, delle risorse per le assunzioni riferite all'anno precedente, non utilizzate nei tempi previsti a causa della recente costituzione della struttura tecnica, anche evitando che le stesse vadano in economia. Le proroghe limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di assunzione di personale, fermi restando gli

oneri e le unità da assumere, non producono effetti a carico della finanza pubblica, in considerazione del fatto che si tratta di spese già autorizzate per l'anno 2022 e che le assunzioni possono essere realizzate nei limiti del Piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La proroga del termine per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale di cui al **comma 8** ha carattere ordinamentale e non produce, di conseguenza, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 7 (Proroga di termini in materia di cultura)

Il **comma 1** proroga al 31 dicembre 2023 la durata delle funzioni del commissario straordinario di Governo per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91. Secondo quanto previsto dal comma 6, agli oneri derivanti da tale proroga, nel limite massimo stabilito dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come convertito in legge, pari a 100.000 euro per il 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico dello spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Il **comma 2** dispone la proroga al 31 dicembre 2023 della possibilità, prevista dall'art. 22, comma 2-octies, del D.lgs. n. 367/96, per le fondazioni lirico-sinfoniche, di stabilizzare il personale con contratto di lavoro a tempo determinato in possesso di determinati requisiti. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che tali assunzioni vengono effettuate nei limiti delle risorse di cui ai commi 2-septies e 2-nonies dell'art. 22 del medesimo d. lgs. n. 367/1996.

Il **comma 3** proroga, fino alla data del 31 dicembre 2023, la durata del Comitato promotore delle celebrazioni per il pittore Pietro Vannucci, detto «Il Perugino». Tale Comitato è stato istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 806, della legge n. 234 del 2021, con durata fino al 31 dicembre 2022 e ha il compito di promuovere e diffondere, attraverso un adeguato programma di celebrazioni, di attività formative, editoriali, espositive e di manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, in Italia e all'estero, la figura e l'opera di Pietro Vannucci. Si prevede a tal fine una autorizzazione di spesa per l'anno 2023 di 150.000 euro.

La disposizione, pertanto, comporta un onere complessivo pari a 150.000 euro per l'anno 2023 per gli oneri relativi al funzionamento del Comitato promotore ed ai rimborsi spese spettanti ai componenti del Comitato medesimo cui si provvede, ai sensi del **comma 4**, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Comma 5: prevede che le contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate alla sicurezza del patrimonio culturale a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ivi incluse quelle messe a disposizione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, siano mantenute in essere fino al 31 dicembre 2023. La norma non comporta oneri.

Comma 6: prevede la proroga al 31 dicembre 2023 delle funzioni del Direttore Generale, del Vice-Direttore generale vicario e del contingente di 5 esperti della struttura di supporto al Direttore generale per lo svolgimento delle attività dell'Unità «Grande Progetto Pompei». La norma comporta un onere pari a 1.050.000 euro per il 2023 alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, come indicato al **comma 7**.

ART. 8 (Proroga di termini in materia di giustizia)

Commi 1 e 2. Le disposizioni in esame intendono consentire sino al 31 dicembre 2023 l'utilizzo *ad interim* dei dirigenti di istituto penitenziario dell'amministrazione penitenziaria negli Uffici di esecuzione penale esterna e negli Istituti penali per minorenni.

Dal punto di vista finanziario l'intervento ha natura ordinamentale prevedendo un mero slittamento temporale dell'utilizzo del personale dirigenziale dell'amministrazione penitenziaria presso gli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) e gli Istituti penali per minorenni (IPM).

Si rappresenta, inoltre, l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'impiego dei suddetti dirigenti della carriera penitenziaria presso gli UEPE e presso gli IPM considerato che non si prevedono mutamenti del trattamento economico già in godimento.

Comma 3. La disposizione in esame è volta a prorogare fino al 31 dicembre 2023 la possibilità che, attraverso convenzioni, da concludere in sede locale e autorizzate dal Ministero della giustizia, possa rimanere affidata ai comuni la gestione dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, mediante utilizzo del proprio personale già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari.

Agli oneri connessi all'erogazione del corrispettivo riconosciuto ai comuni da parte del Ministero della giustizia, per l'espletamento dei predetti servizi, potrà provvedersi nell'ambito delle dotazioni di bilancio iscritte sul capitolo 1550 (spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari), nel limite del 10% dello stanziamento previsto a legislazione vigente per gli anni dal 2018 al 2023.

L'intervento non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di risorse già iscritte a legislazione vigente nel bilancio del Ministero della Giustizia. La disposizione trova adeguata copertura finanziaria nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio (capitolo 1550).

Comma 4. La disposizione è volta a prorogare fino al 31 dicembre 2023 la limitazione a comandi, distacchi o assegnazioni presso altre pubbliche amministrazioni del personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia. Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che la norma in argomento, stante la natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 5, 6 e 7. Si prevede la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari di Lipari (Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (Livorno).

Si segnala che, a decorrere dal 1° settembre 2015, le spese per il funzionamento degli uffici giudiziari sono passate alla gestione diretta del Ministero della giustizia, in applicazione dell'articolo 1, commi da 525 a 530, della legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015) e che la relativa disciplina, oggetto di specifica modifica normativa, è contraddistinta dall'introduzione della metodologia dei costi standard, con effetti virtuosi in termini di distribuzione delle risorse tra i comuni sedi di uffici giudiziari, attraverso la quale destinare i fondi necessari per le spese di funzionamento delle sezioni distaccate insulari.

Sulla base dell'analisi dei dati comunicati dai competenti uffici del Ministero della giustizia, riferiti all'ultimo triennio, le spese annue di funzionamento delle sezioni distaccate di Lipari e Portoferraio sono state quantificate mediamente, per ciascuna struttura, in circa 50.000,00 euro (con esclusione degli oneri stipendiali del personale), per un totale di euro 100.000,00 all'anno.

Considerato che la proroga riguarda un periodo di 12 mesi, l'onere è stato quantificato in euro 100.000 per l'anno 2023 così determinato:

ONERE ANNUO CIASCUN TRIBUNALE INSULARE	NUMERO DEI TRIBUNALI INSULARI PROROGATI	<i>ONERE ANNUO</i>	PROROGA AL 31 DICEMBRE 2023 MESI
€50.000	2	euro 100.000	12

Alla copertura dell'organico del personale amministrativo e di magistratura delle sezioni distaccate insulari, potrà provvedersi attraverso l'utilizzo del personale già in servizio presso le predette sedi, nei limiti delle attuali dotazioni organiche e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In relazione alla possibilità per i magistrati assegnati alle sezioni distaccate, di continuare a svolgere funzioni anche presso la sede principale, secondo la procedura tabellare prevista dall'articolo 7-bis del R.D. 30 gennaio 1941, n.12, trattandosi di ipotesi residuale, la stessa è suscettibile di determinare modesti effetti finanziari connessi al rimborso delle sole spese di viaggio, prudenzialmente stimati nella misura massima di 6.000,00 euro (2 missioni al mese x 6 magistrati x 10 mesi x 50,00 euro).

Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 5 e 6, del presente decreto, pari a euro 106.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Riepilogo oneri:

Spese di funzionamento delle sezioni distaccate di Lipari e Portoferraio	euro 100.000 annui
Spese di missione magistrati ex art. 7-bis del R.D. 30 gennaio 1941, n.12	euro 6.000 annui
TOTALE	euro 106.000 annui

Comma 8. La norma reca la proroga delle disposizioni emergenziali dettate, nell'ambito del processo civile, sul giuramento dei consulenti tecnici d'ufficio, sullo svolgimento delle udienze pubbliche nei procedimenti civili davanti alla Corte di cassazione e sulle deliberazioni collegiali in camera di consiglio della stessa Corte, nonché sul rilascio in forma telematica della formula esecutiva. Non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 9. La disposizione, volta a prorogare sino al 28 febbraio 2023 l'obbligo di pagamento con sistemi telematici dell'anticipazione forfettaria prevista dall'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 10 e 11. La disposizione, finalizzato a garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, prevede la proroga fino al 28 febbraio 2023 dei contratti a tempo determinato del personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di operatore giudiziario inquadrato nell'area degli

Assistenti (ex Area II - F1), che scadranno tra la fine del corrente anno e i primi mesi dell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il contingente è costituito da 189 unità di personale, rimasto escluso dalla procedura di stabilizzazione dei 1.200 operatori giudiziari prevista dall'articolo 17-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*». Si rappresenta al riguardo che nell'ambito di tale procedura, a fronte di complessivi 1.265 operatori giudiziari in servizio, potranno essere stabilizzati, nel rispetto dei requisiti previsti dal bando di assunzione, un numero pari a 894 unità.

In base ai dati forniti dalla competente Direzione generale del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, ad oggi, gli operatori in servizio privi dei requisiti necessari per la stabilizzazione risultano essere 357, così ripartiti:

- 168 operatori giudiziari (154 con riserva militare), assunti con contratto a tempo determinato della durata di 24 mesi, con scadenza tra il 15 marzo e il 29 aprile 2023;
- 189 operatori giudiziari, assunti con contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi, dei quali 73 prorogati fino al 31 dicembre 2022 e 116 con scadenza tra il 16 e il 30 gennaio 2023.

La proroga dei contratti fino al 28 febbraio 2023 interessa in particolare 189 unità di personale, per i quali gli oneri sono stati calcolati prudenzialmente con decorrenza 1° gennaio 2023, come evidenziato nelle seguenti tabelle:

Costo unitario annuo personale Area II – F1											
Stipendio CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024	Tredicesima	Ind amm (x 12 mensilità)	Totale	Oneri riflessi			Totale	O.R. %	Trattamento economico accessorio (lordo stato)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)
					Pensione	Buonuscita	Irap				
19.202,04	96,00	1.608,17	3.960,72	24.866,93	6.017,80	1.412,44	2.113,69	34.410,86	38,38	1.890,69	36.301,55

Tabella calcolo oneri per 189 unità di personale con decorrenza 1° gennaio 2023			
Qualifica	numero unità di personale da prorogare	Retribuzione pro capite totale annua (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	onere al 28.02.2023
Assistenti (ex Area II - F1)	189	36.301,55	1.143.498,83

Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

ART. 9 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

Il **comma 1** prevede che, in deroga ai termini di prescrizione ordinari, per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sia differito di un anno (al 31 dicembre 2023) il termine previsto per la regolarizzazione degli obblighi contributivi di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, comma 10-bis. Lo scopo della disposizione è quello di consentire alle amministrazioni pubbliche di portare a termine le necessarie attività di verifica della posizione contributiva dei propri dipendenti, sia ai fini pensionistici sia ai fini dei trattamenti di previdenza, evitando il contenzioso che si verifica sistematicamente nel momento in cui l'omesso versamento della contribuzione determina la mancata o incompleta liquidazione dei trattamenti previdenziali ai lavoratori.

Analogo differimento dei termini di regolarizzazione è previsto per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate instaurati dalle amministrazioni pubbliche, attraverso la novella del comma 10-ter dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La disposizione non determina oneri in quanto le operazioni di verifica delle posizioni contributive oggetto della disposizione avvengono fra soggetti istituzionali ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, risultando, pertanto, neutrali sui saldi di finanza pubblica.

Il **comma 2** reca una disposizione di proroga per l'anno 2023 in materia di semplificazione delle procedure di rilascio dei nulla osta al lavoro per cittadini non comunitari che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il **comma 3** reca una disposizione di proroga del termine in materia di adeguamento dei fondi di solidarietà bilaterale alla legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali di cui alla legge n. 234 del 30 dicembre 2021 ha interessato anche la disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, assegnando ai suddetti fondi di solidarietà bilaterali, già costituiti al 31 dicembre 2021, un periodo transitorio per adeguarsi alle nuove disposizioni, che scade il 31 dicembre 2022.

L'adeguamento richiesto dalla normativa riguarda sostanzialmente due aspetti relativi ai Fondi di solidarietà in argomento: A) Adeguamento platea datori di lavoro; B) Adeguamento prestazione assegno di integrazione salariale.

Con riferimento al punto A) con l'articolo 1, comma 204, lettera b), della legge n. 234 del 2021, che ha disposto l'introduzione nel corpo dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015 del comma 7-bis, il legislatore ha previsto l'estensione del campo di applicazione dei Fondi di solidarietà ai datori di lavoro che occupano anche solo un lavoratore dipendente. La norma dispone che i Fondi già costituiti alla data di entrata in vigore della legge n. 234 del 2021 si adeguino alle disposizioni del sopra citato articolo 1, comma 204, lettera b), entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 ove vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi.

Analogha disposizione è stata dettata dal legislatore in merito ai Fondi bilaterali alternativi. Il comma 4-bis dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015 stabilisce che *“Per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina dei fondi di cui al comma 1 anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti alla predetta data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023”*

Del pari, anche i Fondi territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto

Adige nel caso in cui prevedano una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella prescritta dalla legge. Il comma 1-bis dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015 stabilisce che *“A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina dei fondi di solidarietà territoriale intersettoriale anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti alla predetta data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.”*

Con riferimento al punto B) l'articolo 30 del decreto legislativo n. 148 del 2015, comma 1-bis, stabilisce che *“per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, comma 1. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma. In mancanza, i datori di lavoro, ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023.”*

Pertanto, nel caso in cui i fondi di solidarietà già costituiti di cui agli articoli 26, 27 e 40 del decreto legislativo n.148 del 2015, prevedano una prestazione di assegno ordinario, oggi assegno di integrazione salariale, che non risponde ai requisiti innanzi citati relativi a causali, importo e durata di cui alla prestazione dell'assegno di integrazione salariale, delineata dalla norma innanzi citata, ai fini dell'adeguamento alla legge, è ammessa la possibilità di stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative, al fine di adeguare la disciplina del Fondo alle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In assenza di tale adeguamento entro il 31 dicembre 2022, tutti i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2023 ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.

Quindi, ai fini dell'adeguamento, per i fondi di solidarietà che prevedono una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella attualmente prevista a livello normativo e/o una prestazione di assegno ordinario, oggi assegno di integrazione salariale, che non risponde ai requisiti innanzi esposti relativi a causali, importo e durata di cui alla prestazione dell'assegno di integrazione salariale, al fine di non confluire nel Fondo di integrazione salariale, occorre stipulare accordi e contratti collettivi da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di adeguare la disciplina del Fondo di settore alle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dalla legge n. 234 del 2021, con particolare riferimento alla platea dei datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Fondo e/o alla prestazione dallo stesso garantita nei casi di riduzione/sospensione dell'attività lavorativa.

Poste tali premesse, in considerazione dell'approssimarsi del suddetto termine del 31 dicembre 2022 si è proceduto ad una verifica dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 26, 27 e 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015, che rientrano nelle casistiche normative di adeguamento innanzi esplicitate, e a una ricognizione dello stato dei relativi procedimenti di adeguamento. In merito si rappresenta quanto segue, facendo riferimento alla data del 23 novembre 2022.

A) TOTALE FONDI DI SOLIDARIETA' DI CUI AGLI ARTICOLI 26 E 40 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 148 DEL 2015: n. 13 fondi di solidarietà ex artt. 26 e 40 da esaminare.

A.1) TOTALE FONDI DI SOLIDARIETA' DA ADEGUARE, PER I QUALI NON È ANCORA PERVENUTO L'ACCORDO DI ADEGUAMENTO E DAL 1° GENNAIO 2023 RISCHIANO DI CONFLUIRE NEL FIS: n. 6 fondi di solidarietà (Studi professionali, Bolzano, Servizi ambientali, tributi erariali, Ormeggiatori e barcaioli, trasporto pubblico).

A.2) TOTALE FONDI DI SOLIDARIETA' DA ADEGUARE, PER I QUALI È PERVENUTO L'ACCORDO DI ADEGUAMENTO E DAL 1° GENNAIO 2023 NON RISCHIANO DI CONFLUIRE NEL FIS: n. 2 fondi di solidarietà (Trento e Solimare).

A.3) TOTALE FONDI DI SOLIDARIETA' CONFORMI ALLA NORMATIVA VIGENTE CHE HANNO RICHIESTO E OTTENUTO PARERE DI CONFORMITA' E DAL 1° GENNAIO 2023 NON RISCHIANO DI CONFLUIRE NEL FIS: n. 2 fondi di solidarietà (Credito e Ferrovie dello Stato).

A.4) TOTALE FONDI DI SOLIDARIETA' CHE HANNO RICHIESTO PARERE DI CONFORMITA' ANCORA PENDENTE: n. 2 fondi di solidarietà (Poste e Credito Cooperativo).

A.5) TOTALE FONDI DI SOLIDARIETA' CHE NON HANNO POSTO IN ESSERE ALCUNA ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO, FORMALMENTE CONFORMI MA CHE IN ASSENZA DI ATTIVITA' DELLE PARTI SOCIALI RICHIEDONO UN SUPPLEMENTO DI ISTRUTTORIA PRESSO L'INPS AI FINI DELLA VERIFICA DEI CC.DD. TETTI AZIENDALI PRIMA DI DICHIARARNE LA CONFORMITA': n. 1 fondo di solidarietà (Assicurazioni).

B) FONDI DI SOLIDARIETA' ALTERNATIVI (EX ART. 27), PER I QUALI È PERVENUTO L'ACCORDO DI ADEGUAMENTO E DAL 1° GENNAIO 2023 NON RISCHIANO DI CONFLUIRE NEL FIS: n. 2 fondi di solidarietà (FSBA – Artigiani e FormaTemp – Somministrati).

Ai suddetti n. 15 fondi di solidarietà, si aggiungono due fondi facoltativi (Trasporto Aereo/TRIS - Chimici farmaceutici), con riferimento ai quali: a) il Fondo del trasporto aereo ha presentato accordo di adeguamento, in ossequio alla circolare INPS n. 18/2022, in corso di disamina; b) Fondo TRIS per il quale le parti sociali non hanno svolto alcuna attività e con riferimento al quale, fatti salvi ulteriori approfondimenti istruttori, si ritiene che il Fondo non rientri nella casistica proprio perché è un fondo facoltativo, che prevede solo assegni straordinari e pertanto non rientra tra i Fondi che devono adeguarsi entro il 31 dicembre 2022 per non confluire nel FIS.

A fronte della situazione come sopra descritta, con la norma predisposta, ancorché la situazione di allineamento alla riforma già avvenuta per i Fondi ex articolo 27, per omogeneità, si proroga il termine per l'adeguamento dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 148/2015 al 30 giugno 2023 al fine di consentire a tutte le parti interessate di verificare la necessità di adeguamento dei rispettivi fondi di settore e valutare l'opportunità dello stesso. L'obiettivo è quello di consentire una ponderata valutazione dei termini dell'adeguamento. A fronte della modifica apportata, in mancanza di adeguamento, i datori di lavoro del relativo settore confluiranno, a decorrere dal 1° luglio 2023, e non più dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 ove verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi.

Le procedure e le indicazioni dettate per l'adeguamento e da ultimo rimarcate con la circolare n. 20 del 21 ottobre 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali non subiscono modifiche, se non con riferimento alle tempistiche di riferimento.

Da ultimo, si abroga il comma 11-*quater*, dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015, ai sensi del quale il termine di adeguamento di cui all'articolo 30, comma 1-bis, per i fondi bilaterali di cui all'articolo 26, già costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, è fissato al 30 giugno 2023. Per effetto della modifica i termini di adeguamento risultano uniformati per tutti i fondi (al 30 giugno 2023), indipendentemente dalla data di costituzione.

La disposizione non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica considerato che a fronte di diversi livelli di contribuzione ai fondi di solidarietà rispetto al FIS corrispondono anche

diversi livelli di prestazioni ad esse correlate, stante l'adeguatezza delle aliquote contributive di equilibrio dei fondi.

Il **comma 4** proroga il periodo di transitorietà del cinque per mille limitatamente alle ONLUS, con la finalità di coordinare le disposizioni del d.lgs. n. 111 del 2017 e del DPCM del 23 luglio 2020, con quelle del D.M. n. 106 del 2020 e del decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021 relative all'istituzione e operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). La disposizione in parola è priva di effetti finanziari, in quanto non incide sulla dotazione complessiva destinata dal legislatore al cinque per mille, da ripartire tra i soggetti beneficiari della misura, stabilita in 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 720 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il **comma 5** prevede la proroga dei termini previsti per la concessione dell'integrazione a carico del Fondo trasporto aereo e sistema aeroportuale.

La proroga dei termini è consentita esclusivamente alle domande decadute al 30 settembre 2022.

Pertanto, le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria, presentate tra il 1° gennaio ed il 30 settembre 2022, dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, sono considerate validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza.

Da un'analisi degli archivi amministrativi, risulta che saranno interessate dall'intervento normativo 16 aziende per un totale di circa 7.100 lavoratori con un onere per la finanza pubblica stimato in 39,1 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce limite di spesa.

Agli oneri pari a 39,1 milioni di euro per il 2023 cui si provvede, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante riduzione di 55,2 milioni di euro per l'anno 2023 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2., che presenta le necessarie disponibilità.

ARTICOLO 10 (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

Con il **comma 1** si elimina l'attuale termine fissato al 1° gennaio 2023 relativo al divieto di circolazione per i veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche Euro 2, introdotto dall'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con il **comma 2** viene prorogato al 30 novembre 2023 il termine per la conclusione delle procedure per l'affidamento della concessione autostradale A22 Brennero-Modena - da realizzare anche secondo le procedure della finanza di progetto di cui all'articolo 183 del DL 50/2016 - attualmente fissato al 31 dicembre 2022 dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. Contestualmente, viene disposto che i versamenti previsti dalla norma, relativi alla quota per l'anno 2022, pari a 70 milioni nonché agli importi dovuti per il periodo pregresso, siano effettuati dal concessionario entro il 30 aprile 2023, prevedendo altresì che il mancato versamento è condizione di improcedibilità per la prosecuzione della procedura di affidamento secondo le modalità di cui al primo periodo e determina l'avvio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle procedure di affidamento della concessione secondo le modalità di cui all'art. 60 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Il **comma 3** reca la copertura finanziaria in relazione alla minore entrata recata dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022 a cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui

all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per 10 milioni di euro; mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 per 20 milioni di euro; mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 per 25 milioni di euro e mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.190 per 15 milioni di euro.

Con il **comma 4** si dispone la proroga al 31 dicembre 2023 del termine previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per il perfezionamento dell'aggiornamento dei piani economici finanziari dei concessionari autostradali presentati nel termine del 30 marzo 2020. Si prevede, pertanto, che l'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati venga perfezionato entro e non oltre il 31 dicembre 2023, anziché entro il 31 ottobre 2022.

Trattasi di disposizione di natura ordinamentale, da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5** estende anche per il triennio 2023-2025 la percentuale del 12 per cento stabilita dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'articolo 1, comma 158, nel triennio 2020-2022, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto il conferimento delle posizioni dirigenziali in questione potrà avvenire a valere sulle facoltà assunzionali del MIT già maturate e disponibili a legislazione vigente.

Con il **comma 6** si provvede a differire al 31 dicembre 2023 il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 146 del 2021 che sospende l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 28 luglio 2022 n.242 di adozione delle linee guida dei trasporti in condizioni di eccezionalità. Tale differimento si rende necessario alla luce delle difficoltà applicative rappresentate dagli operatori di settore nell'attuazione delle misure previste dalle medesime linee guida e al fine di consentire ai soggetti preposti la necessaria analisi dello stato delle infrastrutture.

La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 7** comporta un differimento del termine di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 al fine di completare l'istruttoria finalizzata alla revisione e all'aggiornamento del medesimo decreto.

Trattasi di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 8** proroga l'applicabilità fino al 30 settembre 2023 della disciplina di cui all'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, estendendo la relativa disciplina anche agli operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale di cui all'articolo 27, comma 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID – 19 e secondo le modalità previste dall'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree.

Al riguardo si ricorda che il citato articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, ha previsto la possibilità di ricorrere, fino al 30 giugno 2023, alla procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio

2020, avevano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi del citato articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Dal punto di vista finanziario, si osserva che la disposizione apporta modifiche di natura procedurale tese ad accelerare e semplificare l'esecuzione degli appalti pubblici, che non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma che consentono di contribuire, in caso di affidamento in favore di operatori economici localizzati in territori caratterizzati da situazioni di crisi industriale e che abbiano provveduto ad acquistare, nell'ambito di procedure di amministrazioni straordinaria, delle aziende in esercizio, l'assolvimento degli obblighi di prosecuzione delle attività imprenditoriali e la garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali, previsti dal comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 270 del 1999.

I **commi 9 e 10** dispongono la proroga dei versamenti tributari e contributivi per il comune di Lampedusa e Linosa, dovuti ai sensi dell'articolo 42-bis, commi 1 e 1-bis, del D.L. n. 104/2020 che possono essere effettuati nella misura del 50% entro il 30 giugno 2023 ovvero mediante rateizzazione in quattro rate mensili a decorrere sempre dal 30 giugno 2023. Il restante 50% deve essere versato entro il 30 novembre 2023 ovvero mediante rateizzazione in 24 rate mensili a decorrere dal 30 novembre 2023.

Sulla base degli elementi informativi forniti dall'Agenzia delle Entrate, con riferimento ai versamenti da effettuare ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge n. 104/2020, all'esito dei primi controlli automatizzati solo una minima parte dei soggetti interessati sono risultati adempienti. Pertanto, con riferimento ai versamenti in esame è ragionevole presumere che il gettito che potrà affluire nel prossimo futuro dipenderà dalla misura e dalla tempistica tipiche delle riscossioni a mezzo ruolo.

La disposizione in oggetto, che rimette nei termini i contribuenti per tutti gli anni d'imposta interessati dalla precedente sospensione (dal 2011 al 2020) con facoltà di pagamento rateale secondo quanto previsto dal comma 1, non è suscettibile di produrre un gettito inferiore a quello ottenibile dalla riscossione a mezzo ruolo già ordinariamente incluso nelle previsioni delle entrate del bilancio dello Stato. Pertanto, alla disposizione in esame non si ascrivono sostanziali effetti di natura finanziaria.

Il **comma 11** dispone la non applicazione dell'obbligo di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 614/1957 dalla data di entrata in vigore della disposizione e fino al 31 dicembre 2023, che prevede il versamento allo stato di previsione dell'entrata dello Stato degli utili di gestione dell'Azienda Gestione governativa navigazione laghi risultanti dal conto economico. Agli oneri, pari a 890.000 euro nell'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

ART. 11 (Proroga di termini in materie di competenza del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

Il differimento del termine di cui al **comma 1**, riguardante l'assunzione a tempo determinato di un contingente di personale dell'Area III, non implica nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica in quanto la norma è volta a garantire l'accelerazione delle attività dei Commissari per il contrasto al dissesto idrogeologico nei limiti delle risorse già previste dall'art. 17-octies, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Con riferimento al **comma 2**, si precisa che il differimento del termine per l'assunzione a tempo indeterminato del contingente di personale in posizioni dirigenziali di livello non generale e del personale dell'Area II, previste all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenendo peraltro conto che la norma è volta a garantire il completamento delle procedure assunzionali nei limiti del contingente e delle risorse finanziarie già previste dal citato articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018.

Con riferimento al **comma 3**, il differimento del termine per l'assunzione a tempo indeterminato di personale da inquadrare nell'Area III non determina nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, tenendo conto che la norma è volta a garantire il completamento delle procedure assunzionali nei limiti del contingente e delle risorse finanziarie già previste dall'articolo 17-quinquies, comma 1, del

decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, come modificato dalla legge di conversione n. 113 del 6 agosto 2021.

Con il **comma 4** si prorogano al 31 dicembre 2023 i termini previsti dai commi 1 e 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, in legge 21 maggio 2019, n. 44. Tale proroga non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. La norma, invero, ha lo scopo di prorogare i termini previsti in coerenza con la finalità della disposizione, ossia superare l'emergenza nel SIN di Cogoleto-Stoppani mediante il completamento degli interventi individuati dal Ministero dell'ambiente con decreto direttoriale della ex Direzione Generale STA n. 260 del 27.6.2019, con le risorse ivi individuate di seguito riportate:

- €2.582.284,50 a valere sul D.M. n. 468/01 – Programma Nazionale di Bonifica;

- €14.844.288,75 a valere sulle risorse del Piano Operativo Ambiente (che saranno trasferiti secondo le modalità previste per il Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020);

- €5.000.000,00 di cui all'articolo 12, comma 5-bis, del decreto-legge del 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2019, n. 44 (già trasferiti sulla contabilità speciale con Decreto n. 444 del 5/12/2019).

Dette risorse sono destinate esclusivamente agli interventi ivi descritti. I costi dell'avvalimento, stimati in complessivi euro 50.000,00 e relativi a compensi per il Soggetto Attuatore (euro 46.000) e compenso per lavoro straordinario per una unità di personale in distacco (euro 4.000), trovano copertura sulla Contabilità Speciale n. 3207 di cui è titolare il Prefetto di Genova, e pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si precisa che per tutti gli interventi finanziati con fondi FSC, l'OGV è già stata raggiunta con l'avvenuta l'aggiudicazione dei lavori e ciò sarà oggetto di verifica da parte da parte del CIPSS come previsto dalla normativa vigente.

Il **comma 5** fissa in due anni (in luogo dell'attuale termine di un anno) il termine entro cui il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica può procedere alla ripermimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale (SIN) esistenti secondo la procedura prevista all'articolo 17-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

La proroga di un anno del termine previsto dall'articolo 17-*bis* del decreto-legge n. 152 del 2021 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. Infatti, le attività necessarie alla ricognizione e alla ripermimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, sono svolte con le risorse previste a legislazione vigente, senza nessun onere aggiuntivo a carico dello Stato. In particolare, le attività saranno svolte dalla competente Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 6** prevede la proroga dei termini di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 4 e all'articolo 7, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 194 del 2005.

In particolare, alla lettera a) si posticipano di un anno tre scadenze riportate all'interno dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, come di seguito indicato:

- al 18 aprile 2024 la consegna alla regione od alla provincia autonoma competente dei piani di azione degli agglomerati predisposti da parte delle autorità individuate dalla regione o dalla provincia autonoma e dei piani di azione per gli assi stradali e ferroviari principali predisposti da parte delle società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture non di interesse nazionale né di interesse di più regioni;
- al 18 luglio 2024 la consegna al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni o province autonome competenti dei piani di azione per gli assi stradali e ferroviari principali, compresi gli aeroporti principali, predisposti da parte delle società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di più regioni;

- 18 giugno 2023 i piani di azione previsti al comma 3, lettera b), nonché le sintesi di cui all'allegato 6 dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati. Inoltre, alla lettera b) si posticipa di un anno la scadenza di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, prevedendo la data del 18 gennaio 2025 per la consegna alla Commissione europea dei dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonché i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi.

La disposizione, di natura procedimentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La norma di cui al **comma 7**, al fine di contemperare le esigenze di tutela del territorio con gli obiettivi di sicurezza energetica del Paese, è volta a prorogare dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024 il termine previsto dall'articolo 44, comma 7-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, entro il quale assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti per la realizzazione degli interventi da parte della Regione Toscana di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 10 novembre 2014, n. 47.

In particolare, tale delibera ha previsto l'assegnazione di 50 milioni di euro per la riqualificazione e la riconversione del Polo industriale di Piombino nell'ambito dell'Accordo di Programma del 24 aprile 2014 concernente la messa in sicurezza del sito di bonifica di interesse nazionale. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 8**, che proroga la sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale e precisa che la sospensione non si applica alle clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 12 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy)

Comma 1. La modifica di cui alla lettera a) (Alitalia) è preordinata a consentire l'ordinata prosecuzione e il completamento delle attività dell'Amministrazione Straordinaria, ed il suo regolare funzionamento, anche a seguito della revoca dell'esercizio d'impresa, portando il relativo vincolo temporale (attualmente previsto per il 31 dicembre 2022) al 31 dicembre 2023.

La norma non comporta oneri per la finanza pubblica.

Comma 2. La disposizione differisce al 30 settembre 2023 il termine di scadenza del contratto di servizio vigente tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A., al fine di consentire il completamento delle procedure previste dalle disposizioni di legge per il rinnovo dello stesso.

La norma non comporta oneri per la finanza pubblica.

Comma 3. La modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto interviene su stanziamenti già previsti a legislazione vigente, limitandosi ad effettuare una rimodulazione delle risorse tra le varie misure contemplate dal DPCM 6 aprile 2022. In particolare, la disposizione estende agli anni 2023 e 2024 il finanziamento della misura relativa alle colonnine di ricarica e a tal fine trasla dalle misure previste per l'acquisto dei veicoli M1 elettrici (disposta dall'articolo 2, comma 1, lett. a) del DPCM) 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le risorse oggetto di rimodulazione non sono state ancora impegnate in quanto i relativi bandi saranno aperti successivamente. Pertanto, la rimodulazione non compromette alcuna previsione finanziaria a legislazione vigente.

Comma 4. Proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per la riorganizzazione del sistema camerale della Regione siciliana, di cui all'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine di consentire il completamento da parte della Regione siciliana delle procedure di accorpamento delle Camere di commercio e scongiurare la situazione per cui, in assenza di proroga, tale possibilità venga meno a partire dal 1° gennaio 2023.

La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si precisa, in proposito, che i commissari incaricati delle attività di accorpamento nelle more della riorganizzazione regionale sono stati nominati prevedendo la totale gratuità dell'incarico stesso e che il comma 3 del citato art. 54-ter DL 73/2021 dispone che *“dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”*.

Commi 5 e 6. In esecuzione di un accordo internazionale con la Santa Sede, lo Stato italiano, a fronte dell'immediata concessione in uso delle risorse frequenziali assegnate all'Amministrazione vaticana dalla Conferenza Regionale delle Radiocomunicazioni di Ginevra 2006 (di seguito RRC-06), si è impegnato a rendere disponibili - entro il 31.12.2012 - a favore dello Stato della Città del Vaticano, senza alcun onere a carico di quest'ultimo, una capacità trasmissiva televisiva di almeno 4 Mbit/sec. ed una radiofonica su multiplexer digitali con copertura a livello nazionale, possibilmente isocanale. In ragione di quanto sopra la norma prevede lo stanziamento di 338.000 euro - quantificato sulla base delle tariffe di mercato pubbliche per 36 unità di capacità trasmissiva - ai fini dello svolgimento della procedura di gara necessaria all'adempimento del richiamato Accordo internazionale per individuare il soggetto che possa attuare il trasporto del programma vaticano.

Alla copertura degli oneri si provvede mediante parziale utilizzazione dell'accantonamento di parte corrente di cui alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità. Si precisa che l'utilizzazione di detto accantonamento è giustificata dal fatto che la disposizione in esame è da considerarsi direttamente attuativa degli obblighi internazionali assunti dalla Repubblica Italiana con la ratifica ed esecuzione del Trattato del Laterano, del Concordato e degli accordi ad essi complementari stipulati nel 1929 (di cui alla legge n. 810/1929), delle modifiche ad essi apportate nel 1985 (di cui alla legge n. 121/1985) e dei successivi accordi complementari ed integrativi, tra i quali si segnala l'accordo in materia di radiofrequenze concluso mediante scambio di Note Verbali del 15 giugno 2010.

ART. 13 (Proroga di termini in materia di competenza del ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

Dalla proroga dei termini per la registrazione e l'accesso con SPID, CIE o CNS ai portali della Farnesina, disposta dal **comma 1**, non derivano nuovi oneri per la finanza pubblica, trattandosi di disposizione di natura ordinamentale.

I **commi 2 e 3** non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la misura del Fondo 394/81 per le imprese esportatrici, di contrasto agli effetti della crisi ucraina, risulta già dotata di adeguate risorse finanziarie, allocate dal Comitato Agevolazioni con Delibera del 16 giugno 2022, fino ad euro 1.100 milioni a valere sul Fondo 394/81 per i finanziamenti agevolati in regime *de minimis*, e fino ad euro 700 milioni a valere sulla connessa quota di risorse del fondo promozione integrata per i cofinanziamenti a fondo perduto. Su tali risorse, sono state deliberate operazioni per circa 52 milioni complessivi (di cui circa 33 milioni a valere sul Fondo 394 e circa 19 milioni a valere sulla quota del fondo promozione integrata) e sono attualmente in istruttoria operazioni per circa 50 milioni (di cui orientativamente circa 35 milioni a valere sul fondo 394 e circa 15 milioni a valere sulla quota del fondo promozione integrata). I fondi disponibili a legislazione vigente, quindi, risultano ampiamente capienti rispetto alla proroga della misura fino al 31 dicembre 2023. Inoltre, in

caso di incapienza dei fondi disponibili rispetto alle domande presentate, le domande sono soddisfatte in ordine cronologico fino alla concorrenza dei fondi disponibili (che, per i finanziamenti a credito, comprendono, oltre ai rifinanziamenti a carico del bilancio statale, anche i rientri dei finanziamenti disposti in passato, stante la natura rotativa del fondo 394/81).

Dal **comma 4**, contenente una disposizione di carattere ordinamentale che proroga i poteri speciali previsti dall'articolo 48, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito dalla legge n. 77 del 2020, per la realizzazione delle opere occorrenti alla partecipazione a progetti internazionali di ricerca nell'ambito del Tecnopolo di Bologna, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le risorse occorrenti sono già state infatti integralmente stanziare dalla succitata disposizione normativa.

Il **comma 5** prevede il riorientamento delle quote non effettivamente spese di contributi già versati alle competenti organizzazioni internazionali per finalità non più attuali (sostegno a forze armate e di sicurezza afgane). Si tratta di somme nella materiale disponibilità di organizzazioni internazionali (NATO e UNDP), relative a contributi previsti come erogazioni a dono. Il versamento anche nell'anno 2023 di tali somme all'entrata del bilancio dello Stato e la contestuale riassegnazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale non comporta pertanto oneri per la finanza pubblica.

La necessità della proroga è motivata dal fatto che le procedure contabili per la liquidazione dei fondi in esame richiedono che il rimborso da parte degli enti gestori sia corrisposto in quote di anticipo e saldo, quest'ultimo da corrispondere solo dopo la chiusura finanziaria dei programmi e delle attività in essere e al netto di eventuali costi amministrativi e di passività. Tenuto conto che, in attesa della definitiva rendicontazione delle pendenze amministrativo-contabili, il completo versamento dei fondi non è stato ancora ultimato, si richiede quindi il posticipo dell'esercizio per consentire la totale restituzione degli importi non più utilizzati.

ART.14 (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa)

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a prevedere la proroga del mandato del Consiglio della magistratura militare in carica, procrastinando la data del rinnovo dell'organo.

ART. 15 (Proroga di termini in materia di agricoltura)

Comma 1. La disposizione interviene sulla legge 13 maggio 2011, n. 77, "*Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma*", modificandone l'articolo 4. Il comma 1, che rimane immutato, indica le Autorità, tra le quali il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che definiscono di concerto i parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. La modifica al comma 1-bis dell'articolo 4 introduce una proroga del termine originariamente previsto dalla norma. La disposizione estende fino al 31 dicembre 2023 l'applicabilità delle disposizioni previste dal comma 1, ad eccezione delle fasi di lavaggio e asciugatura, le quali si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana che siano freschi, confezionati e pronti per il consumo e che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

La disposizione del presente comma, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 2. La disposizione interviene sul decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificando i commi 10 e 11 dell'articolo 21.

La norma in questione prevede la soppressione di alcuni Enti ed organismi, tra cui l'EIPLI (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania). In particolare, dal 31 marzo 2023, le funzioni del soppresso Ente sono trasferite ad una società per azioni a totale capitale pubblico, costituita dallo Stato e partecipata dal MEF.

La disposizione prevede la proroga del termine predetto fino 31 dicembre 2023 ed introduce un nuovo periodo al comma 11 prevedendo che il Commissario oltre alla definizione dello stato patrimoniale presenti a garanzia del ceto creditorio un piano di riparto della massa attiva con la graduazione dei crediti. Per consentire tale adempimento la norma prevede anche la sospensione, non oltre il termine del 31 dicembre 2023, delle procedure esecutive e dei giudizi di ottemperanza nei confronti dell'EIPLI nonché l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento.

La ratio sottesa al suddetto intervento è quella di completare il processo di liquidazione dell'EIPLI, accelerando la trasformazione in atto dell'ente nella società pubblica.

Agli oneri pari a 900.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, come indicato al successivo **comma 4**.

Comma 3. La disposizione interviene sull'articolo 19-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazione, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico". In virtù della grave crisi che investe il settore ippico, l'art. 19-bis ha introdotto un incremento di una unità da destinare all'istituzione di una posizione dirigenziale di livello generale.

La disposizione si riferisce al comma 2 del suddetto articolo ed è volta ad introdurre una estensione del termine previsto per la modifica del regolamento di organizzazione e della pianta organica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il termine di sessanta giorni, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è esteso ad un anno. La ratio sottesa alla disposizione di modifica deriva dalla necessità di consentire all'Amministrazione di utilizzare la procedura semplificata prevista dalla norma.

La disposizione in oggetto, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 16 (Proroga di termini in materia di sport)

Comma 1

La disposizione prevede:

- una proroga al 1° luglio 2023 dell'applicazione delle norme sul lavoro sportivo;
- una proroga al 1° luglio 2023 delle abrogazioni relative alla legge n. 366/1973 (Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo); alla legge n. 91/1981 (Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti); all'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Assicurazione degli sportivi professionisti); all'articolo 3 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 (Premio di addestramento e formazione tecnica);
- che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche non siano più qualificati come redditi diversi a partire dal 1° luglio 2023.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2

La disposizione, relativa al vincolo sportivo con riferimento ai tesseramenti, riguarda la regolamentazione di rapporti tra privati e, pertanto, non produce effetti a carico della finanza pubblica.

Comma 3

L'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al fine di garantire la piena operatività dell'Istituto per il Credito Sportivo - così come reputato necessario dal Governo - ha prorogato il mandato degli organi dell'Istituto (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali e Collegio dei sindaci) al 31 dicembre 2022. La disposizione in argomento proroga il mandato degli organi dell'Istituto per il Credito sportivo al 30 giugno 2023, in luogo della data del 31 dicembre 2022 previsto dalla formulazione precedente della norma (articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.15). La procedura di rinnovo dei suddetti organi è complessa (il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'autorità di Governo con la delega allo sport, ove nominata, d'intesa con il Ministero della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; gli altri organi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di Governo con la delega allo sport, ove nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), prevede il coinvolgimento di tutti gli azionisti (pubblici e privati) ed è soggetta a controllo parlamentare ai sensi della legge n. 14 del 1978. Trattandosi di ente pubblico (Istituto per il Credito Sportivo è l'ultima banca di diritto pubblico) allo stesso si applica la disciplina pubblica della prorogatio, che (dopo la nota sentenza della Corte costituzionale n. 208/1992) è limitata a 45 giorni dalla naturale scadenza, con il rischio, in caso di mancato rinnovo alla scadenza del termine, di commissariamento/amministrazione straordinaria ope legis (come già avvenuto nel dicembre 2011). La proroga in argomento scongiurerebbe soluzioni di continuità nell'operatività dell'Istituto - compresa la gestione dei Fondi speciali - e salvaguarderebbe la conclusione del processo in corso di trasformazione dell'Istituto in società per azioni, senza comportare oneri a carico dello Stato.

La Relazione tecnica relativa alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha dato atto che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'Istituto per il credito sportivo ha un bilancio autonomo. Le modifiche di cui al presente comma, analogamente, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 4

La disposizione, in materia di concessioni di impianti sportivi, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 5

Prevede che in deroga a quanto previsto dall'articolo 44, comma 13, del DL73/2021 e dall'articolo 6, comma 1, del DL 127/2021, la società Sport e salute S.p.A. è autorizzata a trattenere le somme ad essa trasferite in forza del medesimo articolo 44, non ancora riversate all'entrata del bilancio dello Stato, non utilizzate e risultate eccedenti, rispetto allo stanziamento originario. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede, quanto a euro 14.522.582 per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

ART. 17 (Disposizioni urgenti in materia di editoria)

Il **comma 1** proroga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 la scadenza dei contratti per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con le agenzie di stampa; tale scadenza è attualmente fissata al 31 dicembre 2022 ai sensi all'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

La proroga semestrale non implica nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

La proroga dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 dei contratti con le Agenzie di stampa comporta una spesa di 23 milioni di euro a valere sugli ordinari stanziamenti e nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, anno finanziario 2023.

Le disposizioni di cui ai **commi 2, 3, 4 e 5** strutturano una procedura per l'individuazione delle Agenzie di stampa "di rilevanza nazionale" i cui servizi sono acquisiti dalle amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, attraverso l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63, comma 2 del decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Si prevede, in particolare, che presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri venga istituito un apposito elenco delle Agenzie di stampa e che il predetto Dipartimento opera quale centrale di committenza, funzione quest'ultima già svolta ai sensi dell'articolo 2 della legge 237/1954, nell'interpretazione autentica recata dall'art. 55, c. 24, L. n° 449/1997. Inoltre, è istituito un Comitato per la definizione del fabbisogno e del corrispettivo dei servizi acquisiti con l'utilizzo della procedura negoziata. Ai componenti del predetto Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. A tutte le attività connesse dalle disposizioni in esame, ivi incluso la tenuta dell'elenco e il supporto tecnico al predetto Comitato, provvede il Dipartimento per l'informazione e l'editoria con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni pertanto non determinano nuovi e ulteriori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

ART. 18 (Proroga di termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e per il risanamento delle baraccopoli di Messina)

Al comma 1, relativo al commissariamento per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa ". Per quel che concerne la disposizione di proroga dei termini per la realizzazione del complesso ospedaliero della città di Siracusa di cui all'art. 42-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per le spese connesse, ai sensi del comma 5 del predetto art. 42-bis si provvede "a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e assegnate alla Regione siciliana, ferma restando la quota minima del finanziamento a carico della medesima Regione e previa sottoscrizione di un accordo di programma tra il Commissario straordinario, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze". I fondi per la costruzione del nuovo complesso ospedaliero confluiscono in un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale intestata al Commissario straordinario, ai sensi del comma 4 dell'art. 42-bis. Ai sensi dell'art. 42-bis, comma 2, del decreto-legge n. 23 del 2020, l'incarico del Commissario straordinario è svolto a titolo gratuito. Il citato art. 20 della legge n. 67 del 1988 stabilisce che per la realizzazione del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo, è previsto un importo complessivo di euro 34 miliardi. Pertanto, le modifiche di cui al citato art. 42-bis del decreto-legge n. 23 del 2020 non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato. Allo stato attuale risulta completato il procedimento tecnico-amministrativo di approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica ed è stato avviato l'iter per la redazione del progetto definitivo. Le risorse destinate alle spese per il personale della struttura commissariale, individuato secondo quanto previsto dall'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, trova copertura economica all'interno della contabilità speciale nel quadro economico di progetto.

A tal riguardo, l'accordo di programma previsto dall'articolo 42-bis, comma 5, del citato decreto-legge n. 23 del 2020, è stato recentemente formalizzato e si è in attesa del relativo perfezionamento.

L'affidamento dell'appalto di esecuzione dei lavori, previa ultimazione del progetto definitivo, realizzazione del progetto esecutivo ed acquisizione dell'effettiva disponibilità delle somme necessarie per la stipula di impegni giuridicamente vincolanti, è previsto nel corso dell'anno 2023.

I tempi di realizzazione dell'opera saranno dettagliati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, precisando che in sede di concorso di idee e di progetto di fattibilità era stata prevista una durata triennale di esecuzione lavori. Si evidenzia che fino ad oggi, in assenza della formalizzazione dell'accordo di programma, la Regione Siciliana – per il tramite dell'ASP di Siracusa – ha provveduto ad anticipare le somme sulla contabilità speciale del Commissario, indispensabili per garantire la copertura economica della fase di progettazione e l'operatività della struttura di supporto al Commissario.

La disposizione di cui al **comma 2** prevede l'avvicendamento, dal 1° gennaio 2023, del Presidente della Regione siciliana, in sostituzione del Prefetto di Messina, nel ruolo di Commissario straordinario del Governo per le baraccopoli di Messina, previsto dall'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è fissata al 31 dicembre 2023. L'incarico, secondo quanto previsto dal citato articolo 11-ter, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 44 del 2021, è svolto a titolo gratuito. Inoltre, tenuto conto che le risorse finanziarie per spese di personale e di funzionamento della struttura a supporto del Commissario sono già previste, ai sensi del comma 11 del predetto articolo 11-ter, fino alla fine dell'anno 2023, la disposizione, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

ART. 19 (Proroga in materia di stipula delle convenzioni per la concessione delle sovvenzioni nell'ambito del progetto relativo agli ecosistemi e dell'Unità tecnica-amministrativa per la gestione dei rifiuti in Campania)

Il **comma 1** intende prorogare dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine previsto dall'articolo 42, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022, recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”, relativo alla stipula delle convenzioni per la concessione delle sovvenzioni nell'ambito del progetto “*Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati*”. Avendo contenuto ordinamentale, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 2 e 3. La proroga al 31 dicembre 2025 del termine di operatività dell'UTA e dei rapporti di lavoro in essere a tale data, è volta a garantirne la piena integrità e continuità operativa, rappresenta un'esigenza oggettiva per il raggiungimento degli obiettivi previsti.

La parte più rilevante dell'attività dell'UTA attiene alla gestione del contenzioso che, allo stato attuale, genera una massa debitoria accertata di circa 101,7 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti i numerosi contenziosi in corso di definizione nel caso di pronunce giudiziali sfavorevoli per l'Amministrazione.

Nel corso del triennio 2023-2025, l'UTA, con le risorse disponibili e agli esiti delle attività di recupero intraprese e da intraprendere, sarebbe in grado di far fronte alle attività di estinzione della massa debitoria accertata e di eventuali nuove pronunce giudiziali sfavorevoli.

In particolare, si sottolinea come il contenzioso ha prodotto nell'anno in chiusura, 53 sentenze di cui 43 favorevoli o parzialmente favorevoli per un valore di circa 350 milioni di euro, a fronte di sentenze sfavorevoli per circa 34 milioni di euro.

Gli oneri necessari al funzionamento dell'UTA (compresi i costi per il conferente personale) anche per il triennio 2023-2025, comunque contenuti entro € 1.500.000,00/ anno, sono ampiamente e autonomamente assicurati dai proventi rinvenienti da piani di rientro attivi, già formalizzati ed

operanti, relativi a specifiche posizioni debitorie verso l'UTA stessa del Comune di Salerno e del Comune di Napoli, senza alcun gravame sostanziale, quindi, per il bilancio dello Stato. Nello specifico, il dato relativo ai costi di struttura (circa 1,5 milioni annui) si compone nel modo seguente:

- a) 1,3 milioni di euro per gli oneri relativi al personale dirigenziale ed “in comando” (2 dirigenti+30 unità + 3 PTU);
- b) 175 mila euro per i consulenti dell'Avvocatura di Stato e della Corte dei Conti (5 unità);
- c) 32 mila euro per compensi professionali esterni (1 unità) per cui persiste la necessità di avvalimento ed assolutamente non soggetta a stabilizzazione.

Con atti stragiudiziali, infatti, di rep. n. 74/2018 in data 21.6.2018 e rep. n. 82/2019 in data 9/12/2019 tra l'UTA e, rispettivamente, il Comune di Salerno e il Comune di Napoli, sono assicurate regolari rimesse annuali, pari a €1.249.182,89 da parte del Comune di Salerno e €4.387.588,64 da parte del Comune di Napoli, per complessivi €5.636.771,53/anno, che sicuramente copriranno il periodo di proroga triennale.

La certezza, quindi, anche di tali sole risorse finanziarie, fondate su atti formali e già in corso di regolare esecuzione da parte dei Comuni di Salerno e Napoli, non gravanti sul bilancio dello Stato in quanto frutto dell'autonoma attività dell'UTA di recupero- giudiziale e stragiudiziale-di proprie posizioni creditorie, garantisce ampiamente la copertura di tutti gli oneri di funzionamento dell'UTA medesima per il triennio 2025-2025, inclusi quelli, prevedibilmente nuovi e maggiori, connessi alla indefettibile transizione digitale prevista ed auspicata per ogni struttura della Pubblica Amministrazione.

ART. 20 (Proroga di termini in materia di politiche del mare)

La disposizione, di natura ordinamentale, prevede la proroga del termine per la trasmissione alle Camere della relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano del mare.

ART. 21 (Proroga di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza)

Comma 1. La disposizione, in materia di servizi di informazione per la sicurezza, intervenendo sul decreto-legge n. 7 del 2015, convertito dalla legge n. 43 del 2015, proroga l'estensione delle condotte scriminabili con garanzie funzionali ad ulteriori fattispecie di reato, riferibili ai nuovi contesti in cui si sviluppa la minaccia terroristica, nonché la possibilità per gli appartenenti agli Organismi di informazione per la sicurezza di deporre in sede testimoniale utilizzando generalità di copertura.

Dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che gli eventuali effetti di spesa conseguenti allo svolgimento di tali attività, di carattere specificamente operativo, continueranno ad essere finanziati nell'ambito degli stanziamenti previsti per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

La disposizione proroga, inoltre, la possibilità di attribuire la qualifica di pubblica sicurezza al personale delle Forze Armate (RUD) di supporto per le esigenze degli Organismi, così da poter destinare il personale interno del Comparto all'espletamento delle attività info-operative.

Dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato posto che il trattamento economico di tale personale, disciplinato dal regolamento di cui all'art. 21 della legge n. 124 del 2007, non prevede emolumenti aggiuntivi per lo svolgimento delle funzioni connesse all'attribuzione della predetta qualifica.

Comma 2. La disposizione in materia di potenziamento dell'attività informativa, intervenendo sul decreto-legge n. 144 del 2005, convertito dalla legge n. 155 del 2005, proroga la possibilità per i Servizi di informazione di effettuare colloqui personali con soggetti detenuti o internati, al fine di acquisire informazioni per la prevenzione dei delitti con finalità di terrorismo. Dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che gli eventuali

effetti di spesa conseguenti allo svolgimento di tale attività, di carattere specificamente operativo, continueranno ad essere finanziati nell'ambito degli stanziamenti previsti per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

ART. 22 (Ulteriore proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19)

La disposizione prevede, al **comma 1**, la proroga al 31 dicembre 2024 del regime di sospensione di responsabilità previsto dall'articolo 31-*octies*, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020, come convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e al 31 dicembre 2023 del termine previsto dal comma 2 del medesimo articolo per la definizione delle modifiche da apportare all'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, in relazione agli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa.

Il **comma 2** dispone la proroga dei termini di cui all'articolo 35 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 relativi alla proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti; in particolare viene previsto che i termini di registrazione in scadenza: a) dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2022 al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 settembre 2023; b) dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024; c) dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024; d) dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al 30 settembre 2024.

Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono di tipo procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 23 (Disposizioni finanziarie)

Prevede che ai fini dell'immediata attuazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Decreto legge del 2022 recante disposizioni in materia di termini legislativi

(importi in milioni di euro)

Art.	Co.	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento					
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025		
2	7	Prosecuzione attività Commissario delegato in favore dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina-rimborsi costi ai Comuni	s	c							10,144					10,144		
2	7	Prosecuzione attività Commissario delegato in favore dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina-rimborsi costi ai Comuni-struttura di supporto	s	c							0,068					0,068		
2	7	Prosecuzione attività Commissario delegato in favore dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina-rimborsi costi ai Comuni-struttura di supporto-effetti riflessi	e	t/c							0,006					0,006		
2	8	Riduzione fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del DI n. 154/2008	s	k							-10,212					-10,212		
2	9	Conservazione risorse per contributo economico a favore dei familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle Forze Armate impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza COVID	s	c							1,100					1,100		
2	9	Riduzione Tabella A Interno	s	c			-0,500				-0,500					-0,500		
2	9	Riduzione Tabella A Difesa	s	c			-0,500				-0,500					-0,500		
2	9	Riduzione fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del DI n. 154/2008	s	k							-0,100					-0,100		
3	7	Proroga commissione tecnica fino al 2023 per garantire il completamento delle attività del Fondo indennizzi risparmiatori (FIR), di cui all'articolo 1, comma 63, della legge n. 234/2021	s	c			0,175				0,175					0,175		
3	7	Utilizzo Fondo per il riaccertamento straordinario dei residui passivi di parte corrente MEF, di cui all'articolo 34-ter comma 5 legge n.196/2009	s	c			-0,175				-0,175					-0,175		
4	4 lettera a) punto 2	Proroga per il 2023 dei contratti di somministrazione e di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2022 presso l'Agenzia italiana del farmaco	s	c			1,396				1,396					1,396		
4	9	Riduzione tabella A salute	s	c			-1,396				-1,396					-1,396		
5	9 lettera c)	Misure per preservare le istituzioni scolastiche presenti prima del sisma e per consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 , nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia	s	c			1,625	2,438			1,625	2,438				1,625	2,438	
5	9 lettera c)	Misure per preservare le istituzioni scolastiche presenti prima del sisma e per consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 , nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia-effetti riflessi	e	t/c							0,788	1,182				0,788	1,182	

Decreto legge del 2022 recante disposizioni in materia di termini legislativi

(importi in milioni di euro)

Art.	Co.	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento				
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
5	9 lettera d)	Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c		-1,625	-2,438			-1,625	-2,438			-1,625	-2,438		
7	3	Celebrazioni per il quinto centenario della morte di Pietro Vannucci detto "Il Perugino"- spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato	s	c		0,150				0,150				0,150			
7	3	Riduzione Tabella A Cultura	s	c		-0,150				-0,150				-0,150			
7	6	Proroga fino al 2023 della struttura di supporto per l'attuazione del Grande progetto Pompei	s	c						1,050				1,050			
7	6	Riduzione Tabella A Cultura	s	c		-1,050				-1,050				-1,050			
8	5-6	Proroga al 2023 del termine per la cessazione del temporanea ripristino delle sezioni insulari distaccate di Lipari e Portoferraio	s	c		0,106				0,106				0,106			
8	7	Riduzione tabella A Giustizia	s	c		-0,106				-0,106				-0,106			
8	10	Proroga sino al 28 febbraio 2023 della durata dei contratti a tempo determinato del personale assunto dal Ministero della giustizia, al fine di garantire funzionalità degli uffici giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e per far fronte alle gravi scoperture di organico	s	c		1,143				1,143				1,143			
8	10	Proroga sino al 28 febbraio 2023 della durata dei contratti a tempo determinato del personale assunto dal Ministero della giustizia, al fine di garantire funzionalità degli uffici giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e per far fronte alle gravi scoperture di organico - effetti riflessi	e	t/c						0,555				0,555			
8	11	Riduzione tabella A Giustizia	s	c		-1,143				-1,143				-1,143			
9	5	Proroga prestazione integrativa del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale	s	c		39,100				39,100				39,100			
9	5	Riduzione Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) D.L. n.185/2008	s	c		-55,900				-39,100				-39,100			
10	2	Proroga di un anno (al 31 dicembre 2023) conclusione della procedura di affidamento della concessione dell'autostrada A22 (Autobrennero) di cui all'articolo 2 comma 1 bis DL n.121/2022 - Mancato versamento all' entrata del bilancio dello Stato	e	ext	-70,000												
10	2	Proroga di un anno (al 31 dicembre 2023) conclusione della procedura di affidamento della concessione dell'autostrada A22 (Autobrennero) di cui all'articolo 2 comma 1 bis DL n.121/2022 - maggiore spesa derivante dal mancato versamento all' entrata del bilancio dello Stato	s	c					70,000				70,000				
10	3 lettera a)	Utilizzo Fondo per il riaccertamento straordinario dei residui passivi di parte corrente MEF, di cui all'articolo 34-ter comma 5 legge n.196/2009	s	c	-10,000				-10,000				-10,000				
10	3 lettera b)	Riduzione fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo10, comma 5 del DL n. 282/2004	s	c	-20,000				-20,000				-20,000				
10	3 lettera c)	Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c	-25,000				-25,000				-25,000				

Decreto legge del 2022 recante disposizioni in materia di termini legislativi

(importi in milioni di euro)

Art.	Co.	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento				
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
10	3 lettera d)	Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo1, comma 199 della legge n. 190/2014	s	c	-15,000					-15,000				-15,000			
10	4	Mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato utili di gestione servizi pubblici di navigazione laghi di Garda, Maggiore e di Como	e	ext		-0,890											
10	4	Mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato utili di gestione servizi pubblici di navigazione laghi di Garda, Maggiore e di Como-maggiore spesa	s	c						0,890				0,890			
10	11	Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo1, comma 199 della legge n. 190/2014	s	c		-0,890					-0,890				-0,890		
12	6	Accordo tra l'Italia e la Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva - Rimborso degli importi di aggiudicazione corrisposti dall'operatore di rete	s	c		0,338	0,338	0,338		0,338	0,338	0,338		0,338	0,338	0,338	
12	6	Riduzione tabella A MAECI	s	c		-0,338	-0,338	-0,338		-0,338	-0,338	-0,338		-0,338	-0,338	-0,338	
15	2	Sospensione fino al 2023 cartelle di pagamento nei confronti dell'EIPLI- Erario	e	t							-0,650				-0,650		
15	2	Sospensione fino al 2023 cartelle di pagamento nei confronti dell'EIPLI- Altri enti	e	t							-0,250				-0,250		
15	4	Riduzione tabella A MIPAAF	s	c		-0,900					-0,900				-0,900		
16	5	Trattenimento da parte della Società Sport e Salute Spa delle somme ad essa trasferite non ancora riversate all'entrata del bilancio dello Stato e non utilizzate	s	c							14,523				14,523		
16	5	Riduzione fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del DI n. 154/2008	s	k							-14,523				-14,523		
		TOTALE ENTRATE	e			-70,000	-0,890	0,000	0,000	0,000	0,449	1,182	0,000	0,000	0,449	1,182	0,000
		TOTALE SPESE	s			-70,000	-20,640	0,000	0,000	0,000	-0,900	0,000	0,000	0,000	-0,900	0,000	0,000
		SALDO				0,000	19,750	0,000	0,000	0,000	1,349	1,182	0,000	0,000	1,349	1,182	0,000